

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2002/C 21/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2002/C 21/02	Aiuti di Stato — Italia — Aiuto C 73/2001 (ex N 824/A/00) — Articoli 121, 123 e 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE	2
2002/C 21/03	Aiuti di Stato — Spagna — Aiuto C 40/00 (ex NN 61/00) — Ulteriore ristrutturazione dei cantieri navali spagnoli — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ⁽¹⁾	17
2002/C 21/04	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)	21
2002/C 21/05	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ⁽¹⁾	22
2002/C 21/06	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato destinati alla formazione ⁽¹⁾	23
2002/C 21/07	Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 90/396/CEE del Consiglio del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas ⁽¹⁾	24
2002/C 21/08	Avviso di apertura di un riesame relativo alla scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese	25

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (segue)	Pagina
2002/C 21/09	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari	27
2002/C 21/10	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2627 — Otto Versand/Sabre/Travelocity JV) ⁽¹⁾	29
2002/C 21/11	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2550 — Mezzo/Muzzik) ⁽¹⁾	29
2002/C 21/12	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2516 — RPBE/Britax) ⁽¹⁾	30
2002/C 21/13	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2448 — Dexia/Banco Sabadell/Dexia Banco Local) ⁽¹⁾	30
2002/C 21/14	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2191 — BT/Amadeus/JV) ⁽¹⁾	31
2002/C 21/15	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2123 — Banco Commercial Portugués/Banco de Sabadell/Ibersecurities) ⁽¹⁾	31
2002/C 21/16	Tassi di riferimento/attualizzazione in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2002 ⁽¹⁾	32

II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni*

Parlamento europeo

2002/C 21/17	Atti della sessione del 2-5 aprile 2001 pubblicati nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> C 21 E	33
--------------	--	----

Commissione

2002/C 21/18	Composizione della giuria — Concorso generale COM/A/8/01 — Capo della rappresentazione (A 3) — Londra	34
--------------	---	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**23 gennaio 2002***(2002/C 21/01)*

1 euro	=	7,4307	corone danesi
	=	9,2868	corone svedesi
	=	0,6203	sterline inglesi
	=	0,8856	dollari USA
	=	1,4233	dollari canadesi
	=	118,72	yen giapponesi
	=	1,4737	franchi svizzeri
	=	7,9225	corone norvegesi
	=	90,43	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,7013	dollari australiani
	=	2,0655	dollari neozelandesi
	=	10,0516	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ *Fonte:* tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ *Fonte:* Commissione.

AIUTI DI STATO — ITALIA

Aiuto C 73/2001 (ex N 824/A/00) — Articoli 121, 123 e 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001)**Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE**

(2002/C 21/02)

Con lettera del 2 ottobre 2001, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in relazione ad una parte dell'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura riguardo alla quale viene avviato il procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale dell'Agricoltura
Direzione legislazioni economiche in materia di agricoltura
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 21 51.

Dette osservazioni saranno comunicate all'Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

Con lettera del 15 dicembre 2000, protocollata il 18 dicembre 2000, la rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, il progetto di aiuto di cui agli articoli 100, 121, 123, 126, 128, 129 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'aiuto è stato registrato con il numero N 824/00.

Successivamente alla trasmissione di informazioni da parte delle autorità italiane con lettera del 9 agosto 2001, il fascicolo è stato diviso in tre parti diverse: aiuto di Stato 824/A/00, relativo agli articoli 121, 123 e 126 della legge 388/2000; aiuto di Stato 824/B/00, relativo all'articolo 129, paragrafo 1, lettera e), della stessa legge, e aiuto di Stato 824/C/00, relativo agli articoli 100, 128, 129, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e f), della stessa legge. La presente decisione riguarda unicamente gli articoli 121, 123 e 126.

Descrizione

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 è la legge finanziaria italiana per il 2001. Gli articoli 121, 123 e 126 contengono misure di aiuto specifiche per il settore agricolo.

Articolo 121 — Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà

L'articolo prevede l'istituzione di un programma di interventi per il salvataggio e la ristrutturazione di singole imprese agricole o gruppi di imprese, in difficoltà finanziarie ovvero dan-

neggiate da calamità naturali o eventi eccezionali. Il programma è volto a favorire il ripristino della redditività economica e finanziaria dell'impresa interessata.

Tutte le imprese in causa possono beneficiare delle seguenti misure di aiuto:

— un abbuono di interessi nella misura massima del 3 % ed entro il limite d'impegno di 40 miliardi di ITL sui mutui di ammortamento a quindici anni contratti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. I mutui sono concessi a condizione che il richiedente presenti alla banca un piano finalizzato al ripristino della redditività dell'impresa. Limitatamente alle operazioni di ristrutturazione, gli aiuti possono inoltre assumere le seguenti forme:

- conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti, concessioni di garanzie,
- riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nella misura del 30 %,
- esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in misura fino al 30 %.

L'articolo prevede inoltre la sospensione, sino alla stipula dei mutui ovvero della concessione delle misure di ristrutturazione, dei termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2001.

Le autorità italiane hanno inoltre presentato una manifestazione di interesse che illustra i criteri che le imprese interessate devono soddisfare per essere ammissibili agli aiuti. Più specificamente, le imprese dovranno:

- dimostrare l'eccezionalità dell'intervento,
- dimostrare l'impatto socioeconomico della crisi sui produttori agricoli,
- dimostrare le probabili ripercussioni sul fronte occupazionale,
- giustificare la misura a livello regionale,
- mostrare la presenza delle situazioni di allarme previste dalla manifestazione di interesse,
- impiegare almeno il 50 % di prodotti provenienti dalla regione in cui operano,
- occupare almeno 5 dipendenti nel caso in cui si operi nei settori di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,
- non essere oggetto di procedure di fallimento o liquidazione coatta-amministrativa,
- possedere almeno due indici di redditività e due indici di struttura tra quelli elencati nella manifestazione di interesse.

Articolo 123 — *Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche*

L'articolo 123 della legge 388/2000 introduce modifiche all'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria italiana per il 2000). Nel merito, l'articolo 123 della legge 388/2000 dispone la creazione di un fondo per la promozione dell'agricoltura biologica finanziato da un contributo statale annuo e da un prelievo obbligatorio imposto ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e ai titolari degli esercizi di vendita di questi prodotti. Il prelievo, pari all'1 % del fatturato globale, è versato sia per i prodotti nazionali che per quelli importati. Il contributo statale annuo al fondo per il periodo 2001-2003 ammonta a 15 miliardi di ITL.

Il fondo è istituito al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed eco-compatibile e di ridurre i rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente. Esso è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, concernenti:

- a) lo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori;
- b) il potenziamento dell'attività di ricerca e di sperimentazione in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;
- c) l'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli a denominazione di origine protetta.

Articolo 126 — *Garanzie a favore di cooperative agricole*

Il comma 1 dell'articolo 126 autorizza un nuovo stanziamento di 230 miliardi di ITL in aggiunta a quello previsto dall'articolo 1, comma 1 bis, della legge 19 luglio 1993, n. 237. Quest'ultimo dispone che lo Stato prenda in carico il pagamento delle somme dovute dai soci di cooperative agricole che abbiano prestato a titolo personale garanzie a favore delle cooperative medesime in caso di insolvenza accertata (fallimento o liquidazione coatta-amministrativa) di queste ultime.

L'articolo 1, comma 1 bis, della legge 237/93, contro il quale la Commissione ⁽¹⁾ ha deciso di avviare il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, era stato approvato dal Consiglio sulla base della procedura di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del trattato CE il 2 luglio 1997.

Valutazione

Articolo 121 — *Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà*

La Commissione ha valutato le misure di aiuto previste dall'articolo 121 alla luce degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽²⁾ (in appresso: «gli orientamenti»), constatando che il previsto regime di aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione non è conforme a tutte le condizioni fissate dagli orientamenti medesimi.

Più specificamente, né il regime di salvataggio, né quello di ristrutturazione sono specificamente limitati alle PMI come prescritto dal punto 64 degli orientamenti. Per quanto riguarda il regime di aiuto al salvataggio, gli aiuti sono concessi sotto forma di abbuoni di interessi sui prestiti contratti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e non, come prescritto dal punto 23, lettera a), degli orientamenti, sotto forma di prestiti concessi ad un tasso d'interesse almeno comparabile ai tassi applicati ai prestiti concessi ad imprese sane, e in particolare ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione. In quanto agli altri elementi che a norma del punto 23, lettere a), b), c) ed e), degli orientamenti devono essere rispettati per l'autorizzazione degli aiuti al salvataggio, le autorità italiane non hanno trasmesso alcuna informazione.

Per quanto riguarda il regime di aiuto alla ristrutturazione, la Commissione ha ritenuto che le autorità italiane non abbiano trasmesso informazioni sufficienti in merito alla conformità del regime con le condizioni elencate al punto 64 degli orientamenti. La Commissione continua pertanto a nutrire dubbi anche per quanto riguarda l'aiuto alla ristrutturazione. In particolare, le autorità italiane non hanno trasmesso alcuna informazione sulle misure da loro previste per mitigare nella misura del possibile gli eventuali effetti negativi sulla concorrenza (riduzione di capacità), né hanno spiegato come prevedono di garantire che l'aiuto sarà limitato al minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione, a norma del punto 40 degli orientamenti (contributo dei beneficiari).

⁽¹⁾ GU C 68 del 6.3.1996, pag. 5.

⁽²⁾ GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

Articolo 123 — Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche

L'articolo dispone la creazione di un fondo per la promozione dell'agricoltura biologica finanziato da un contributo statale annuo e da un prelievo obbligatorio imposto ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ed ai titolari degli esercizi di vendita di questi prodotti. Il prelievo è imposto, al medesimo tasso, sia per i prodotti nazionali che per quelli importati.

Per quanto riguarda le misure d'aiuto previste dall'articolo, la Commissione ha ritenuto che parte delle attività di R & S prospettate sia conforme al disposto del punto 2.4 della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo e pertanto non costituisca aiuto. Le altre misure di R & S progettate, invece, soddisfano i requisiti della comunicazione della Commissione che modifica tale disciplina e potrebbero essere pertanto considerate compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. In quanto alle attività promozionali, in assenza di informazioni più dettagliate sulle misure previste, la Commissione continua a nutrire dubbi. Le altre misure contemplate dall'articolo non prevedono la concessione di aiuti immediati e diretti, in attesa di future disposizioni di applicazione, e pertanto non costituiscono aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

Le misure di aiuto previste dall'articolo 123 saranno parzialmente finanziate tramite un prelievo parafiscale imposto, al medesimo tasso, sia per i prodotti nazionali che per quelli importati.

È prassi costante della Commissione, sulla base della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa 47/69⁽³⁾, considerare gli aiuti finanziati mediante oneri parafiscali applicabili anche ai prodotti importati da altri Stati membri come in linea di principio incompatibili con il mercato comune, in quanto il prelievo effettuato sui prodotti importati ha un effetto protezionistico che va oltre l'aiuto propriamente detto.

In pratica ciò significa che anche quando la parità di trattamento tra prodotti nazionali e prodotti importati è garantita sul piano normativo, sul piano pratico l'aiuto risulta più favorevole agli operatori nazionali, poiché le misure adottate sono inevitabilmente determinate dalle specializzazioni, necessità e carenze che si registrano a livello nazionale, e i prodotti importati non possono beneficiare del regime di aiuti nella stessa misura di quelli nazionali.

Al riguardo occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia⁽⁴⁾, se i benefici risultanti dalla destinazione del ricavato di un contributo sotto forma di im-

posta parafiscale compensano integralmente l'onere sopportato dal prodotto nazionale all'atto della sua immissione in commercio, tale contributo costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale, incompatibile con gli articoli 23 e 25. Per contro, se questi vantaggi compensano solo una parte dell'onere che grava sul prodotto nazionale, l'imposta di cui trattasi è disciplinata dall'articolo 90 del trattato. In quest'ultimo caso l'imposta è incompatibile con l'articolo 90 del trattato e quindi vietata nella misura in cui è discriminatoria a danno del prodotto importato, cioè nella misura in cui compensa in buona parte l'onere sopportato dal prodotto nazionale rispetto al prodotto importato.

Nel caso in questione le autorità italiane non hanno trasmesso alcuna informazione in merito alle misure adottate al livello nazionale per impedire l'eventualità che il contributo contravenisse ai divieti di cui all'articolo 25 o all'articolo 90. La questione fondamentale è dunque di stabilire se i prodotti importati possono realmente beneficiare del regime di aiuti nella stessa misura di quelli nazionali.

In proposito, benché nella loro lettera le autorità italiane abbiano chiaramente affermato che non ci saranno discriminazioni tra prodotti nazionali e importati, nella pratica non è chiaro se i produttori o i commercianti di ciascuno degli Stati membri riuscirebbero ad ottenere dalle attività promozionali e di R & S intraprese dalle autorità italiane grazie ai prelievi imposti sui prodotti nazionali e importati lo stesso tipo di vantaggi da esse derivanti per i produttori e i commercianti italiani. Nel caso delle attività promozionali, anche di quelle generiche, che non facciano riferimento all'origine del prodotto, sul piano pratico tali attività promozionali favorirebbero le specializzazioni, esigenze e carenze nazionali. Inoltre gli operatori di altri Stati membri spesso sopportano l'onere di un prelievo volto a finanziare attività promozionali equivalenti, trovandosi così a finanziare due volte la stessa attività. Nel caso delle attività di R & S, anche supponendo che gli istituti di ricerca beneficiari degli aiuti mettessero i risultati delle proprie ricerche a disposizione di eventuali interessati negli altri Stati membri, non è affatto sicuro che tutti potrebbero effettivamente beneficiarne in pari misura. A ciò si aggiunga che gli operatori degli altri Stati membri intraprendono spesso a proprie spese ricerche identiche e non hanno pertanto alcun bisogno di ricorrere ai risultati degli istituti italiani.

La Commissione continua pertanto a nutrire dubbi sulle misure d'aiuto previste dall'articolo 123 della legge 388/2000 in considerazione delle modalità di finanziamento degli aiuti.

Articolo 126 — Garanzie a favore di cooperative agricole

L'articolo autorizza un nuovo stanziamento (230 miliardi di ITL) a favore di una misura di aiuto (articolo 1, comma 1 bis, della legge n. 237/93) nei confronti della quale la Commissione aveva inizialmente deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato e che era stata alla fine approvata dal Consiglio sulla base dell'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma.

⁽³⁾ Sentenza nella causa 47/69, Commissione/Francia, Racc. 487 (1970).

⁽⁴⁾ Procedimenti riuniti C 78 - C 83/90; Compagnie Commercial de l'Ouest et al. contro Receveur Principal des Douanes de la Pallice Port, (1002), Racc. I-1847.

L'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma, stabilisce che «A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione». Sulla base della presente procedura, pertanto, spetta esclusivamente al Consiglio decidere se le misure di aiuto possono essere autorizzate e qualora, entro il periodo di tre mesi, esso decida di autorizzare l'aiuto, la Commissione non è più tenuta a prendere posizione in merito alla compatibilità del medesimo con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87 del trattato. Come chiaramente indicato dalla formulazione dell'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma, si tratta di una procedura eccezionale con cui, in circostanze eccezionali, la decisione circa la compatibilità di un aiuto con il mercato comune è adottata dal Consiglio senza alcun riferimento alle disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato che normalmente giustificano l'autorizzazione dell'aiuto sulla base di una delle eccezioni al paragrafo 1 dell'articolo 87 previste dai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo. La decisione è infatti adottata in deroga all'articolo 87.

Considerando l'eccezionalità della procedura sopra descritta, le decisioni del Consiglio che autorizzano aiuti di Stato sulla base dell'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma, devono essere interpretate in maniera restrittiva e non possono essere considerate un precedente ai fini dell'approvazione, da parte della Commissione, di aiuti analoghi sulla base degli articoli 87-89 del trattato.

La Commissione pertanto non condivide il parere espresso dalle autorità italiane, secondo il quale il rifinanziamento previsto dall'articolo 126 sarebbe conforme alla decisione del Consiglio e la misura potrebbe dunque essere autorizzata. La Commissione ritiene che il nuovo stanziamento finanziario disposto dall'articolo 126 della legge 388/2000 a favore delle misure di aiuto di cui all'articolo 1, comma 1 bis, della legge 237/93 debba essere valutato secondo i propri meriti intrinseci conformemente agli articoli 87-89 del trattato sulla base delle disposizioni comunitarie applicabili. Malgrado la richiesta della Commissione, le autorità italiane non hanno fornito alcun elemento volto a dimostrare la compatibilità delle misure di aiuti disposte dall'articolo 126 della legge 388/2000 con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà o con ogni altra disposizione comunitaria applicabile. In questa fase pertanto, in assenza di qualsivoglia elemento comprovante la compatibilità con il mercato comune del nuovo stanziamento disposto dall'articolo 126 della legge 388/2000 a favore delle misure di aiuto di cui all'articolo 1, comma 1 bis, della legge 237/93, la Commissione conferma i propri dubbi sulla suddetta misura, anche in considerazione dei motivi che hanno condotto all'avvio del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti delle misure di aiuto di cui all'articolo 1, comma 1 bis, della legge 237/93 che l'articolo 126 intende rifinanziare. Inoltre, dato che l'aiuto disposto dall'articolo 126 verrebbe usato per il pagamento di garanzie connesse a mutui concessi da un certo numero di istituti finanziari che senza l'intervento dello Stato dovrebbero affrontare con i propri soli mezzi i problemi di ammanco risultanti, in questa fase della procedura e in assenza di ogni informazione sulla natura dei mutui e delle relative garanzie che hanno provocato l'intervento dello Stato, la Commissione non può escludere la possibilità che il nuovo stanziamento di 230 miliardi di ITL per il pagamento delle garanzie in causa possa anche costituire una

forma di aiuto a favore degli istituti finanziari «stessi per analogia con il punto 2.2 della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie»⁽⁵⁾.

TESTO DELLA LETTERA

«Con la presente, la Commissione desidera informare l'Italia che, avendo esaminato le informazioni fornite dalle autorità nazionali in merito alla misura in oggetto, ha deciso di avviare la procedura prevista all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, nei confronti degli articoli 121, 123 e 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ad esclusione esclusivamente delle misure a favore della ricerca e dello sviluppo previste dall'articolo 123 della legge 388/2000 conformi al punto 2.4 della Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo⁽⁶⁾, descritte al punto 20 e valutate al punto 66 della presente decisione, nei confronti delle quali ha deciso di non sollevare obiezioni ai sensi degli articoli 87-89 del trattato.

I. Procedura

1. Con lettera del 15 dicembre 2000, protocollata il 18 dicembre 2000, la rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, il progetto di aiuto di cui agli articoli 100, 121, 123, 126, 128 e 129 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. La legge n. 388/2000 (legge finanziaria italiana per il 2001) non conteneva alcuna clausola sospensiva che subordinasse l'attuazione delle misure di aiuto ivi contenute all'approvazione della Commissione ai sensi degli articoli 87-89 del trattato. La legge è stata tuttavia mantenuta nel registro degli aiuti notificati a motivo del manifesto impegno delle autorità italiane a subordinare l'attuazione degli aiuti notificati alla conclusione dell'esame degli stessi da parte della Commissione sulla base degli articoli 87-89 del trattato.
3. Con lettere del 19 gennaio 2001, 27 aprile 2001 e 9 agosto 2001, protocollate rispettivamente il 23 gennaio 2001, il 2 maggio 2001 e il 13 agosto 2001, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione le informazioni supplementari richieste.
4. Con lettera del 9 agosto 2001, le autorità italiane hanno chiesto alla Commissione di valutare separatamente le misure di aiuto disposte dall'articolo 129, comma 1, lettera e), della legge 388/2000. Le misure di aiuto ivi previste sono state pertanto registrate come aiuto di Stato N 824/B/2000.
5. Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità italiane con lettera del 9 agosto 2001, la Commissione ha inoltre deciso di valutare separatamente, da un lato, le misure disposte dall'articolo 100, dall'articolo 128 e dall'articolo 129, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), della legge 388/2000, e, dall'altro, quelle disposte dagli articoli 121, 123 e 126 della stessa legge. Le prime sono state registrate come aiuto di Stato N 824/C/00, le altre come aiuto di Stato N 824/A/2000.

⁽⁵⁾ GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

6. La presente decisione riguarda unicamente le misure di aiuto disposte dagli articoli 121, 123 e 126 della legge 388/2000.

II. Descrizione

7. La legge 23 dicembre 2000, n. 388, è la legge finanziaria italiana per il 2001. Le autorità italiane hanno notificato sei articoli della legge (articoli 100, 121, 123, 126, 128 e 129) che riguardano il settore agricolo. Ciascuno degli articoli in causa dispone vari tipi di interventi nel suddetto settore. Come indicato al punto 6, la presente decisione riguarda unicamente le misure di aiuto disposte dagli articoli 121, 123 e 126.

Articolo 121 — Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà

8. L'articolo prevede l'istituzione di un programma di interventi per il salvataggio e la ristrutturazione di singole imprese agricole o gruppi di imprese, in difficoltà finanziarie ovvero danneggiate da calamità naturali o eventi eccezionali. Il programma è volto a favorire il ripristino della redditività economica e finanziaria delle imprese interessate.

9. Tutte le imprese in causa possono beneficiare delle seguenti misure di aiuto:

- un abbuono di interessi nella misura massima del 3 % ed entro il limite d'impegno di 40 miliardi di ITL sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. I mutui sono concessi a condizione che il richiedente presenti alla banca un piano finalizzato al ripristino della redditività dell'impresa e che comprenda i seguenti elementi: riorganizzazione, razionalizzazione e riqualificazione delle attività aziendali, con abbandono di quelle non redditizie; riduzione delle produzioni soggette al ritiro; riconversione verso produzioni di qualità che tutelino e migliorino l'ambiente naturale.

Limitatamente alle operazioni di ristrutturazione, gli aiuti possono inoltre assumere le seguenti forme:

- conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti, concessioni di garanzie,
- riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nella misura del 30 %,
- esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 30 %.

L'articolo prevede inoltre la sospensione, sino alla stipula dei mutui ovvero della concessione delle misure di ristrutturazione,

dei termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2001.

10. Nella sua prima richiesta di informazioni supplementari alle autorità italiane ⁽⁷⁾, la Commissione richiamava l'attenzione sul fatto che l'articolo in sé non conteneva tutti gli elementi necessari a una valutazione approfondita ai sensi degli articoli 87-89 del trattato e invitava le suddette autorità a fornire le precisazioni necessarie con riferimento ai criteri stabiliti dagli «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà» ⁽⁸⁾ (in appresso: «gli orientamenti»).

11. Nella risposta del 27 aprile 2001, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione copia di una nota interna del ministero delle Politiche agricole e forestali in cui riconoscevano la natura generica dell'articolo notificato e chiarivano la linea d'azione da esse proposta. Nella stessa nota, le autorità italiane esprimevano l'intenzione di emanare una «manifestazione di interesse» rivolta alle imprese agricole potenzialmente interessate a ricevere gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione previsti dall'articolo 121. Come affermato dalle autorità italiane, la manifestazione di interesse, che è stata trasmessa alla Commissione, è destinata a identificare e quantificare le imprese che potrebbero avvalersi di aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione classificandole per area geografica e settore di produzione. La manifestazione di interesse stabilisce un certo numero di criteri che le imprese interessate devono soddisfare per essere ammissibili agli aiuti. Sulla base degli elementi emersi dalle domande ricevute e selezionate conformemente ai criteri definiti nella manifestazione di interesse, le autorità italiane intendono stabilire i parametri necessari per la definizione di un programma di aiuti destinati al salvataggio delle imprese in difficoltà. Analogamente, le autorità italiane si riservano di definire in una fase successiva i parametri relativi ai piani di ristrutturazione che le aziende dovranno presentare ai fini della concessione degli aiuti. Le autorità italiane si riservano inoltre di notificare individualmente alla Commissione le singole misure di salvataggio e di ristrutturazione di volta in volta esaminate. La procedura sopra descritta è stata tuttavia presentata dalle autorità italiane come una possibile linea di azione. La Commissione non ha ricevuto un chiaro impegno delle suddette autorità circa il modo in cui intendono procedere.

12. La manifestazione di interesse trasmessa dalle autorità italiane (che non hanno tuttavia chiarito se tale testo sia da considerarsi parte integrante della notifica o se sia semplicemente un documento informativo) determina i parametri che le imprese devono rispettare per poter essere dichiarate in difficoltà e considerate ammissibili agli aiuti. In particolare, l'impresa dovrà:

- dimostrare l'eccezionalità dell'intervento (crisi di settore, crisi finanziaria, riduzione forzata della produzione al fine di limitare i danni di inquinamento ambientale, crisi di mercato determinata da problemi sanitari o calamità naturali verificatesi per periodi successivi),

⁽⁷⁾ Lettera della Commissione del 13 febbraio 2001.

⁽⁸⁾ GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

- dimostrare l'impatto socioeconomico della crisi sui produttori agricoli,
 - dimostrare le probabili ripercussioni sul fronte occupazionale,
 - giustificare la misura a livello regionale dimostrando che la crisi produrrebbe una perdita rilevante per il comparto regionale di appartenenza o svantaggi economici di carattere generale,
 - mostrare la presenza delle situazioni di allarme previste dalla manifestazione di interesse.
13. Sono requisiti essenziali di ammissibilità al programma di interventi:
- l'impiego di almeno il 50 % di prodotti provenienti dalla regione in cui opera l'impresa o la dimostrazione che l'impresa riveste importanza strategica all'interno della regione stessa,
 - occupare almeno 5 dipendenti nel caso in cui si operi nei settori di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,
 - non devono essere state attivate le procedure di fallimento o liquidazione coatta-amministrativa,
 - il possesso di almeno due indici di redditività e di due indici di struttura tra quelli elencati nella manifestazione di interesse.
14. La determinazione dello stato di difficoltà delle imprese è definita sulla base dei seguenti parametri di redditività e di struttura:
- a) **Indici di redditività**
- Perdita d'esercizio: conseguimento di perdite negli ultimi 3 esercizi.
 - Reddito operativo/Capitale operativo: per le società di capitali: inferiore al 3 % negli ultimi 5 esercizi fino a scendere sotto il 3 % nell'ultimo esercizio; per le società cooperative: inferiore all'1,5 % negli ultimi 3 esercizi o riduzione nel corso degli ultimi 5 esercizi fino a scendere sotto l'1,5 % nell'ultimo esercizio.
 - Reddito operativo/Valore della produzione: riduzione del 50 % negli ultimi 5 esercizi, con tasso di diminuzione annuo almeno del 5 % e non superiore al 20 % nell'ultimo esercizio.
- Fatturato/Scorte: riduzione del 20-40 % negli ultimi 5 esercizi, con tasso di diminuzione non superiore al 15 % nell'ultimo esercizio.
 - Oneri finanziari/Fatturato: superiore al 4 % ed inferiore al 15 % negli ultimi 5 esercizi.
- b) **Indici finanziari e di struttura**
- Tempo di dilazione dei pagamenti ai fornitori: aumento del 70 % negli ultimi 5 esercizi, con tasso di crescita annuo almeno del 10 % e non superiore al 30 % nell'ultimo esercizio.
 - Reddito operativo/Oneri finanziari: riduzione del 25-30 % negli ultimi 5 esercizi, con tasso di diminuzione annuo almeno del 3-4 % e non superiore al 15 % nell'ultimo esercizio.
 - Attivo circolante-magazzino/Passività correnti: inferiore allo 0,6 negli ultimi 3 esercizi o riduzione nel corso degli ultimi 5 esercizi fino a scendere sotto lo 0,6 nell'ultimo esercizio.
 - Attivo circolante/Passività correnti: inferiore allo 0,8 negli ultimi 3 esercizi o riduzione nel corso degli ultimi 5 esercizi fino a scendere sotto lo 0,8 nell'ultimo esercizio.
 - Capitale permanente/Immobilizzazioni: inferiore allo 0,6 negli ultimi 3 esercizi o riduzione nel corso degli ultimi 5 esercizi fino a scendere sotto lo 0,6 nell'ultimo esercizio.
 - Debiti bancari a breve/Passivo corrente: non inferiore a 0,35 e non superiore a 0,6 negli ultimi 5 esercizi e con incremento assoluto nell'ultimo esercizio non superiore a 0,2.
15. Le imprese che partecipano alla manifestazione di interesse non potranno beneficiare degli aiuti agli investimenti previsti dai Fondi strutturali e dalle disposizioni nazionali, regionali e locali, ad eccezione di quelle autorizzate al salvataggio e alla ristrutturazione.
- Articolo 123 — *Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche*
16. L'articolo 123 della legge 388/2000 introduce modifiche all'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria italiana per il 2000).

17. A seguito di un reclamo, con lettera del 10 luglio 2000, n. 18328, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di chiarire se l'articolo 59 della legge 488/99 le era stato notificato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato o, in caso negativo, di fornire tutti gli elementi necessari ai fini della sua valutazione ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato. In assenza di risposta, la Commissione ha inviato un richiamo in data 24 novembre 2000. Poiché neanche questa lettera ha ricevuto risposta, nell'avviare la valutazione dell'articolo 123 della legge 388/2000 la Commissione ha reiterato la richiesta di informazioni, dato che il nuovo articolo non poteva essere valutato separatamente da quello di cui costituiva la modifica. Infine, con lettera del 27 aprile 2001, le autorità italiane hanno affermato che all'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, non era ancora stata data attuazione e che l'articolo in causa era stato modificato dall'articolo 123 della legge 388/2000. Con circolare del 6 febbraio 2001, n. 1, il ministero ha fornito le prime indicazioni circa l'effettivo versamento dei contributi di cui all'articolo 123 della legge 388/2000 e all'articolo 59 della legge 488/1999.
18. Nel merito, l'articolo 123 della legge 388/2000 dispone la creazione di un fondo per la promozione dell'agricoltura biologica finanziato da un contributo statale annuo e da un prelievo obbligatorio imposto ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e ai titolari degli esercizi di vendita di questi prodotti. Il prelievo, pari all'1 % del fatturato globale, è versato sia per i prodotti nazionali che per quelli importati. Il contributo statale annuo al fondo per il periodo 2001-2003 ammonta a 15 miliardi di ITL.
19. Il fondo è istituito al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed eco-compatibile e di ridurre i rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente. Esso è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, concernenti:
- lo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonché mediante assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari; il ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina le modalità di erogazione degli incentivi e la tipologia delle spese ammissibili;
 - il potenziamento dell'attività di ricerca e di sperimentazione in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;
 - l'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli a denominazione di origine protetta.
20. Le misure di aiuto di cui all'articolo 123, comma 2, lettera b), riguardano principalmente interventi nel campo della ricerca e della sperimentazione effettuati da enti pubblici senza fini di lucro, come gli istituti di ricerca e sperimentazione del ministero delle Politiche agricole e forestali in collaborazione con università o altri enti pubblici di ricerca. Le attività di ricerca non sono svolte a fini di lucro e riguarderanno principalmente la ricerca fondamentale e quella applicata. Il tasso di aiuto sarà del 100 %.
21. Le autorità italiane non hanno tuttavia escluso la possibilità di coinvolgere aziende private in queste attività. In tal caso, esse hanno assicurato⁽⁹⁾ che ciò avverrà nel rispetto delle disposizioni contenute nella comunicazione della Commissione che modifica la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo⁽¹⁰⁾. Anche in questo caso il tasso di aiuto potrà raggiungere il 100 %. Le spese ammissibili si limiteranno a quelle elencate nell'allegato II della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo⁽¹¹⁾. Qualora le attività di ricerca coinvolgano aziende private, le autorità italiane si sono impegnate a finanziare esclusivamente le spese addizionali connesse a tali attività, mentre i normali costi di gestione resteranno a carico delle aziende. La sperimentazione sarà limitata al tempo e alle superfici strettamente necessari all'ottenimento di risultati validi. Le aziende coinvolte nelle attività di sperimentazione saranno selezionate sulla base di criteri obiettivi non discriminatori.
22. Con riguardo alle attività di cui all'articolo 123, comma 2, lettera c), le autorità italiane si sono impegnate a rispettare le disposizioni previste dalla regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli e di taluni prodotti non compresi nell'allegato II del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca⁽¹²⁾.
23. L'articolo dispone inoltre, nell'ambito del ministero delle Politiche agricole e forestali, l'istituzione di un comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano, con il compito di censire le lavorazioni tipiche italiane, nonché di tutelarle, valorizzarle e diffonderne la conoscenza in Italia e nel mondo.
- Articolo 126 — Garanzie a favore di cooperative agricole*
24. Il comma 1 dell'articolo 126 autorizza un nuovo stanziamento di lire 230 miliardi in aggiunta a quello previsto dall'articolo 1, comma 1 bis, della legge 19 luglio 1993, n. 237. Il nuovo stanziamento è destinato al pagamento di somme già maturate e dovute per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1 bis, della legge n. 237/93. Il comma 2 dell'articolo 126 stabilisce le modalità di pagamento delle somme di cui sopra.
25. Il comma 5 dell'articolo 126 estende alle cooperative e ai consorzi tra cooperative che alla data del 19 luglio 1993 si trovavano nelle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1 bis, della legge 237 i benefici del suddetto articolo, a condizione che abbiano presentato domanda entro i termini previsti dalla citata legge e che per essi siano state attivate le procedure di fallimento o il tribunale abbia dichiarato lo stato di insolvenza.

⁽⁹⁾ Lettera del 16 giugno 2000.

⁽¹⁰⁾ GU C 48 del 13.2.1998, pag. 2.

⁽¹¹⁾ GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

⁽¹²⁾ GU C 302 del 12.11.1987, pag. 6.

26. L'articolo 1, comma 1 bis, della legge 19 luglio 1993, n. 237, dispone che lo Stato prenda in carico il pagamento delle somme dovute dai soci di cooperative agricole che abbiano prestato a titolo personale garanzie a favore delle cooperative medesime in caso di insolvenza accertata (fallimento o liquidazione coatta-amministrativa) di queste ultime.
27. L'articolo 1, comma 1 bis, della legge 237/93, che le autorità italiane intendono rifinanziare, era stato inizialmente valutato dalla Commissione ai sensi degli articoli 87-89 del trattato CE nell'ambito dell'aiuto di Stato NN 96/B/94.
28. Con lettera del 21 novembre 1995 ⁽¹³⁾, la Commissione ha informato l'Italia della propria decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del trattato con riguardo, fra l'altro, alla misura disposta dall'articolo in esame.
29. La decisione della Commissione di avviare la procedura si basava sulla convinzione che la misura prevedesse aiuti al funzionamento retroattivi a favore delle cooperative interessate. La Commissione ha ritenuto che la misura fosse finalizzata a garantire il pagamento retroattivo di aiuti al funzionamento delle cooperative e che l'operazione stessa comportasse la cancellazione dei passivi delle cooperative. Secondo la Commissione, la misura di aiuto non poteva beneficiare di alcuna delle deroghe previste all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE dal momento che essa non soddisfaceva i requisiti previsti per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà in vigore in quel periodo, sulla base dei quali le misure dovevano essere valutate. Nell'avviare la procedura, la Commissione ha ritenuto che uno dei criteri fondamentali delle disposizioni applicabili, ossia favorire il ripristino della redditività di un'impresa in sé redditizia ma posta di fronte ad una situazione di crisi eccezionale in grado di metterne a repentaglio la sopravvivenza, non era stato rispettato nel caso in esame, dal momento che la misura stessa non prevedeva alcuna possibilità di recupero per le cooperative interessate.
30. Il 20 maggio 1997, l'Italia ha deciso di fare appello al Consiglio ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma, del trattato per un'approvazione eccezionale della misura di aiuto di cui all'articolo 1, comma 1 bis, della legge n. 237/93. La misura è stata infine approvata dal Consiglio il 22 luglio 1997 sulla base dell'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma, del trattato CE.
31. Secondo le autorità italiane, il nuovo stanziamento disposto dall'articolo 126 della legge 388/2000 è giustificato dalla necessità di pagare somme già maturate e dovute per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1 bis, della legge 237/93. Nel disporre i pagamenti, le autorità italiane seguiranno l'ordine stabilito nell'elenco numero 1 del decreto 18 dicembre 1995 del ministero delle Politiche agricole e forestali (il provvedimento che individua le singole garanzie dei soci delle cooperative da imputare al bilancio dello Stato). Secondo le autorità italiane, tale documento è stato presentato alla Commissione nel corso della fase che ha condotto all'avvio della procedura e, successivamente, al Consiglio.
32. Secondo le autorità italiane, il contenuto del decreto era fondamentalmente noto alla Commissione. Le modifiche apportate che, secondo le autorità italiane, sarebbero di scarso rilievo, sono conseguenti a ordinanze o sentenze dei tribunali amministrativi regionali (TAR) pronunciatisi su ricorsi presentati da soci le cui garanzie erano state inizialmente escluse dall'elenco numero 1. Le autorità italiane dichiarano che tali modifiche sono atti dovuti per la Pubblica amministrazione, in quanto conseguenti a decisioni di merito.
33. In proposito le autorità italiane sostengono che le disposizioni dell'articolo 126 della legge 388/2000 sono in linea con la decisione del Consiglio che non è disattesa dall'articolo in causa. Esse affermano infatti che la nuova disposizione ha il solo scopo di assicurare l'intervento dello Stato ai soci che hanno emesso garanzie e che figuravano nel primo elenco del decreto 18 dicembre 1995. Secondo le stesse autorità, l'articolo 1, comma 1 bis, della legge 237/93 e il decreto 18 dicembre 1995 individuano garanzie e beneficiari e li pongono su posizioni egualitarie per quanto attiene all'accollo delle garanzie da parte dello Stato. Senza il nuovo stanziamento, lo Stato rilevarebbe solo una parte delle garanzie dell'elenco, operando di fatto una disparità tra soci dello stesso elenco. Il nuovo finanziamento è volto a rimediare alla situazione discriminatoria creata dall'insufficiente dotazione iniziale di 200 miliardi di ITL.
34. Nella lettera del 9 agosto 2001, le autorità italiane hanno fornito un elenco dei soci delle cooperative ammessi a beneficiare dell'articolo 1, comma 1 bis della legge 237/1993. L'elenco è quello allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale italiana del 2 gennaio 1996, modificato e integrato dalle ammissioni disposte dalle sentenze di primo e secondo grado dei tribunali locali che sono inoltre elencate a parte in un secondo allegato che è stato trasmesso alla Commissione.

III. Valutazione

35. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili col mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

⁽¹³⁾ SG/1995/14409. Decisione pubblicata nella GU C 68 del 6.3.1996, pag. 5.

36. Le misure notificate dispongono la concessione di aiuti, mediante risorse pubbliche⁽¹⁴⁾, ad imprese agricole specifiche che, a questo stadio della procedura, sembrano poter beneficiare di un vantaggio economico e finanziario a scapito di altre imprese agricole che non ricevono lo stesso contributo. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti si assiste ad una possibile distorsione di concorrenza rispetto ad altre imprese concorrenti che non beneficiano dello stesso contributo⁽¹⁵⁾. Inoltre, dato che le imprese in causa operano su un mercato internazionale altamente competitivo, le misure notificate incidono sugli scambi tra gli Stati membri. In proposito occorre ricordare che nel 1999 l'Italia ha esportato verso gli Stati membri prodotti agricoli per un valore di 10 258 milioni di EUR ed ha importato da tali Stati prodotti agricoli per un valore di 15 271 milioni di EUR⁽¹⁶⁾.
37. A questo stadio della procedura, la Commissione conclude pertanto che le misure ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
38. Il divieto sugli aiuti di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, prevede tuttavia una serie di deroghe. Occorre pertanto stabilire se alcune di queste deroghe sono applicabili alle singole misure notificate.

Articolo 121 — Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà

39. L'articolo in causa dispone interventi per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. La compatibilità di tale regime con il mercato comune deve essere valutata con riferimento ai criteri stabiliti dagli «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà»⁽¹⁷⁾ (in appresso: «gli orientamenti»).

Compatibilità dei regimi di salvataggio e ristrutturazione con le disposizioni comunitarie

Disposizioni comuni ai regimi per il salvataggio e a quelli per la ristrutturazione

40. La Commissione richiede in genere di notificare singolarmente ciascun aiuto per il salvataggio o la ristrutturazione. Conformemente al punto 64 degli orientamenti, la Commissione può autorizzare regimi di aiuti unicamente a favore di piccole e medie imprese rispondenti alla definizione comunitaria⁽¹⁸⁾.
41. L'articolo 121 della legge 388/2000 non specifica se i previsti aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione saranno concessi unicamente a piccole e medie imprese, né prescrive la notifica individuale degli aiuti concessi alle imprese che non rientrano in questa definizione. La manife-

stazione di interesse trasmessa dalle autorità italiane alla Commissione non è specificamente rivolta alle PMI. Solo uno dei documenti inviati dalle autorità italiane alla Commissione⁽¹⁹⁾, che è comunque un documento interno del ministero dell'Agricoltura italiano, prevede la possibilità di limitare il regime di aiuti alle PMI come definite dalla Commissione, notificando individualmente a quest'ultima gli aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione di imprese che non rientrano in questa definizione. In questa fase della procedura la Commissione non dispone dunque di un impegno manifesto da parte delle autorità italiane a limitare il regime previsto alle PMI e a notificarle gli eventuali regimi di aiuti concessi ad imprese che non rientrano in questa definizione. La Commissione nutre pertanto dei dubbi circa il rispetto di questo requisito.

42. A norma degli orientamenti, per essere ammissibili agli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, i beneficiari devono essere in difficoltà. Conformemente al punto 4 degli orientamenti, un'impresa può essere considerata in difficoltà qualora essa non sia in grado, con le proprie risorse finanziarie o ottenendo i fondi necessari dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere le perdite che potrebbero condurla quasi certamente, senza un intervento esterno dei poteri pubblici, al collasso economico a breve o a medio termine. Il punto 5 degli orientamenti fornisce tre criteri specifici per definire un'impresa in difficoltà. Come termine di riferimento, il punto 6 indica i segni che solitamente rivelano le difficoltà di un'impresa: livello crescente delle perdite, diminuzione del fatturato, aumento delle scorte, eccesso di capacità produttiva, diminuzione del margine lordo di autofinanziamento, aumento dell'indebitamento e degli oneri da interessi e basso o inesistente valore del capitale netto.

43. Benché l'articolo 121 non specifichi i requisiti che le imprese devono soddisfare per essere considerate in difficoltà finanziarie, la manifestazione di interesse trasmessa dalle autorità italiane fornisce un elenco di parametri per il riconoscimento dello stato di «difficoltà»⁽²⁰⁾. Più in particolare, le autorità italiane indicano 5 parametri di redditività e 6 parametri finanziari o di struttura. Per essere considerate in difficoltà finanziarie, le imprese devono rispettare almeno 4 di questi parametri (2 parametri di redditività e 2 finanziari).

44. I criteri e le condizioni applicati dalle autorità italiane sono identici a quelli da esse adottati in un caso precedente di aiuti per il salvataggio che è stato approvato dalla Commissione⁽²¹⁾. In quel caso, la Commissione ha ritenuto che il rispetto dei criteri sopra menzionati soddisfaceva le condizioni di ammissibilità di cui al punto 2 degli orientamenti. In quel caso, i criteri erano stati usati per valutare le condizioni di difficoltà finanziaria di 5 singole imprese; non si trattava di un regime di aiuti come nel caso in parola.

⁽¹⁴⁾ Nel caso delle misure di aiuto previste dall'articolo 123, che sono parzialmente finanziate tramite imposte parafiscali, è importante ricordare che, secondo una prassi costante della Commissione, il gettito di un prelievo obbligatorio ai sensi della legge nazionale si considera una risorsa statale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

⁽¹⁵⁾ Causa C-730/79, Racc. 1980, p. 2671, paragrafi 11 e 12.

⁽¹⁶⁾ Fonte: Eurostat.

⁽¹⁷⁾ GU C 288 del 9.10.1999, pag. 5.

⁽¹⁸⁾ Regolamento 70/2001 (GU L 10 del 13.1.2001, allegato 1).

⁽¹⁹⁾ Nota interna della direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali al ministro dell'agricoltura.

⁽²⁰⁾ Per una descrizione dettagliata dei parametri cfr. il punto 14 della presente decisione.

⁽²¹⁾ Aiuto di Stato N 354/00 — SGD/2000/106283 del 17.8.2000.

45. Nella misura in cui i criteri in questione sono identici, la Commissione ritiene che i criteri presentati dalle autorità italiane potrebbero soddisfare le condizioni di ammissibilità di cui al punto 5 degli orientamenti. Tuttavia, anche in questo caso, la Commissione non dispone di chiare indicazioni da parte delle autorità italiane quanto al fatto che i criteri contenuti nella manifestazione di interesse saranno quelli effettivamente adottati dalle suddette autorità. La Commissione nutre pertanto dei dubbi anche su questo aspetto del regime.

Compatibilità con le disposizioni comunitarie specifiche relative ai regimi di aiuti per il salvataggio

46. Conformemente al punto 23, lettera a), degli orientamenti, i regimi di aiuti per il salvataggio devono consistere in aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di crediti o di erogazione di crediti. Nei due casi di specie, il credito deve essere gravato da un tasso d'interesse almeno comparabile ai tassi applicati ai prestiti concessi ad imprese sane e, in particolare, ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione.

47. Stando alle informazioni attualmente disponibili, non risulta che il regime di aiuti per il salvataggio assumerebbe una delle forme previste dagli orientamenti. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 121, infatti, alle imprese in difficoltà ammesse a beneficiare degli aiuti previsti è concesso un contributo al pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 % ed entro il limite di impegno di 40 miliardi di ITL, sui mutui di ammortamento a quindici anni (di cui tre di pre-ammortamento) contratti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese medesime. Il mutuo può essere assistito da garanzie. Anche se, come affermato dalle autorità italiane, il contributo al pagamento degli interessi viene fornito per mutui contratti ai normali tassi di mercato, l'aiuto è concesso sotto forma di un abbuono di interessi sugli stessi mutui. Le imprese beneficiarie delle misure otterrebbero dunque, oltre a un mutuo che forse non sarebbe loro altrimenti concesso, anche un abbuono di interessi sul mutuo medesimo, ricevendo in tal modo un doppio vantaggio. In questa fase della procedura, le condizioni di cui al punto 23, lettera a), degli orientamenti non sembrano dunque rispettate.

48. Conformemente al punto 23, lettera b), degli orientamenti, gli aiuti devono essere connessi a crediti il cui rimborso deve essere effettuato entro dodici mesi dalla data dell'ultimo versamento all'impresa delle somme prestate. Nessun riferimento alla necessità di soddisfare tale requisito figura nei documenti trasmessi dalle autorità italiane.

49. Le altre condizioni che i regimi di aiuti per il salvataggio devono rispettare a norma degli orientamenti sono le seguenti:

- gli aiuti devono essere motivati da gravi difficoltà sociali,

- devono limitarsi nel loro ammontare a quanto è necessario per mantenere l'impresa in attività nel periodo per il quale è stato autorizzato l'aiuto,

- devono essere concessi per un periodo massimo di sei mesi; entro quel termine, lo Stato membro deve approvare un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione oppure chiedere il rimborso del prestito e dell'aiuto corrispondente al premio di rischio per il beneficiario,

- devono costituire un'operazione eccezionale, dato che una serie ripetuta di operazioni di salvataggio si limiterebbe a mantenere la situazione esistente.

50. L'articolo 121 non contiene alcuna informazione circa il rispetto dei requisiti sopra menzionati. La manifestazione di interesse, per contro, include tra le condizioni di ammissibilità una serie di elementi che potrebbero parzialmente soddisfare il primo dei requisiti di cui sopra. Le imprese devono infatti dimostrare l'esistenza di difficoltà sociali che giustificano l'aiuto riferendosi alle ripercussioni socioeconomiche che il mancato intervento avrebbe sui produttori agricoli, sul fronte occupazionale e sul comparto regionale di appartenenza dell'impresa.

51. Quanto agli altri requisiti, a parte un riferimento generale alla necessità di attenersi agli orientamenti, la manifestazione di interesse non fornisce alcun elemento che consenta alla Commissione di concludere che le autorità italiane rispetteranno effettivamente i criteri prescritti nell'applicare il previsto regime di aiuti.

Compatibilità con le disposizioni comunitarie sugli aiuti per la ristrutturazione

52. Conformemente al paragrafo 64 degli orientamenti, alla valutazione dei regimi di aiuti per la ristrutturazione si applicano le sezioni 2 e 3, ferme restando le disposizioni della sezione 4. Inoltre, nel valutare i regimi di aiuti per la ristrutturazione destinati al settore agricolo, occorre anche tener conto delle disposizioni specifiche applicabili a questo tipo di aiuti che figurano nella sezione 5 degli orientamenti. Tenuto conto dei requisiti specifici relativi agli aiuti per il settore agricolo, devono essere rispettate le condizioni seguenti:

- i beneficiari devono essere in difficoltà,

- i beneficiari devono essere PMI,

- la misura deve condurre a un ripristino della redditività,

- la misura non deve indurre indebite distorsioni della concorrenza,

- gli aiuti devono limitarsi al minimo necessario,

- gli aiuti per la ristrutturazione devono essere concessi solo una volta ogni cinque anni,

- occorre specificare l'importo massimo di aiuto che può essere concesso nell'ambito del regime,
- l'attuazione del regime deve essere oggetto di una relazione annuale.
53. I primi due requisiti sono già stati analizzati con riguardo sia ai regimi per il salvataggio che a quelli per la ristrutturazione.
54. Per quanto riguarda il ripristino della redditività, conformemente al punto 31 degli orientamenti, la concessione dell'aiuto è subordinata alla realizzazione di un piano di ristrutturazione che consenta di ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Conformemente al punto 32 degli orientamenti, il piano deve includere uno studio di mercato e il miglioramento della redditività deve essere soprattutto il frutto di misure di risanamento interne. Il piano deve comportare l'abbandono di quelle attività che, anche dopo la ristrutturazione, resterebbero strutturalmente deficitarie. Esso deve inoltre descrivere le circostanze che hanno determinato le difficoltà dell'impresa. In sostanza, il piano deve proporre una trasformazione tale da consentire all'azienda, dopo la ristrutturazione, di coprire la totalità dei suoi costi, compresi l'ammortamento e gli oneri finanziari.
55. Il quarto comma dell'articolo 121 afferma genericamente che la concessione di mutui alle imprese in difficoltà è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di un piano finalizzato al ripristino della redditività dell'impresa. Il piano, da presentare alla banca che concede il mutuo, deve comprendere i seguenti elementi: riorganizzazione, razionalizzazione e riqualificazione delle attività aziendali, con abbandono di quelle non redditizie, nonché riduzione delle produzioni soggette al ritiro.
56. La Commissione ritiene che l'affermazione generica sopra riportata, benché contenente alcuni degli elementi che in linea di principio dovrebbero far parte di ogni piano di ristrutturazione economicamente valido, non è di per sé sufficiente a garantire, nell'ambito di un regime di aiuti, che tutte le imprese potenzialmente interessate presentino un piano di ristrutturazione conforme ai punti 31-34 degli orientamenti. Di fatto, data la formulazione dell'articolo e la mancanza di ulteriori informazioni in proposito, i piani di ristrutturazione che le imprese devono presentare per ottenere i mutui sembrano costituire una mera formalità, o piuttosto solo uno dei documenti richiesti dalla banca per ottenere il mutuo.
57. Inoltre, ai sensi dell'articolo 121, la presentazione di un piano di ristrutturazione è chiesta soltanto per accedere ai mutui ma, apparentemente, non per beneficiare delle altre misure di aiuto previste dal regime e indicate al comma 6 dello stesso articolo (conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, esonero dal pagamento di imposte). In quest'ultimo caso, né l'articolo né i documenti trasmessi alla Commissione chiedono alle imprese interessate la presentazione di un piano di ristrutturazione specifico conforme ai requisiti dei punti 31-34 degli orientamenti.
58. Con riguardo alle altre condizioni di cui al precedente punto 52, in nessuna parte dell'articolo 121 è fatto riferimento alla necessità di soddisfare i requisiti sopra indicati. Nessun elemento in proposito figura nella manifestazione di interesse presentata dalle autorità italiane alla Commissione benché quest'ultima, nella sua lettera del 13 febbraio 2001, abbia indicato chiaramente i requisiti da soddisfare e abbia invitato le autorità italiane a fornire le relative informazioni.
59. Più precisamente, le autorità italiane non hanno indicato le misure che esse intendono adottare al fine di controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative dell'aiuto sui concorrenti come richiesto dal punto 35 degli orientamenti, sia sotto forma di riduzione di capacità che in una delle altre forme espressamente applicabili al settore agricolo in linea con il punto 5.4 degli orientamenti.
60. Le autorità italiane non hanno inoltre precisato in che modo verrà garantito il rispetto del punto 40 degli orientamenti che richiede che l'importo e l'intensità dell'aiuto siano limitati al minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione. In effetti, né l'articolo 121 né la manifestazione di interesse richiedono ai beneficiari dell'aiuto di contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione, sia con fondi propri, ivi compresa la vendita di attivi qualora non siano indispensabili alla sopravvivenza dell'impresa, che ricorrendo a fonti esterne di finanziamento commerciale.
61. Infine, la Commissione nutre dei dubbi sul requisito, contenuto nella manifestazione di interesse, in base al quale, per avere accesso all'aiuto, le imprese in difficoltà devono impiegare almeno il 50 % di prodotti provenienti dalla regione in cui operano. Tale requisito sembra infatti operare una discriminazione nei confronti dei prodotti provenienti da altri Stati membri in violazione dell'articolo 28 del trattato.
62. In questa fase della procedura, e sulla base delle considerazioni sopra riportate, la Commissione ritiene che i regimi di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di cui all'articolo 121 della legge 388/2000 non soddisfino tutti i requisiti previsti dagli orientamenti. Essa nutre pertanto dei dubbi circa la compatibilità con il mercato comune delle misure di aiuto in questione.

Articolo 123 — Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche

63. L'articolo dispone la creazione di un fondo per la promozione dell'agricoltura biologica finanziato da un contributo statale annuo e da un prelievo obbligatorio imposto ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e ai titolari degli esercizi di vendita di questi prodotti. Il prelievo è imposto, al medesimo tasso, sia per i prodotti nazionali che per quelli importati.

Le misure di aiuto

64. Il fondo è destinato principalmente al finanziamento dei tre seguenti tipi di misure:

- a) programmi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonché mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari; il ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, determina le modalità di erogazione degli incentivi e la tipologia delle spese ammissibili;
- b) potenziamento dell'attività di ricerca e di sperimentazione in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;
- c) informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli a denominazione di origine protetta.

65. Con riguardo alla lettera a), in attesa del decreto di attuazione che deve essere emanato dal ministero dell'Agricoltura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, le misure di aiuto descritte non sono immediatamente applicabili e diventeranno operative solo una volta emanate le relative disposizioni attuative. In attesa dell'emanazione del decreto, la lettera a) non sembra disporre la concessione di alcun aiuto diretto immediatamente applicabile. Le autorità italiane si sono impegnate a notificare alla Commissione il decreto ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, precedentemente alla sua approvazione formale. In questa fase della procedura, le misure di cui alla lettera a) non sembrerebbero perciò costituire un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

66. Con riguardo alle misure di aiuto descritte alla lettera b), dalla descrizione già fornita al precedente punto 20 risulta che, nella maggioranza dei casi, gli aiuti previsti a favore di attività di R & S sono contributi a favore di enti pubblici che svolgono attività di interesse comune che non produrranno benefici economici diretti per gli agricoltori e le imprese agricole. Sotto questo profilo, le misure sembrerebbero conformi al punto 2.4 della Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo⁽²²⁾ e non rientrerebbero dunque nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

67. Per quanto riguarda invece le attività di R & S che implicano la partecipazione di imprese private, le autorità italiane si sono impegnate a rispettare tutte le disposizioni della comunicazione della Commissione che modifica la

disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo⁽²³⁾. Le spese ammissibili si limiteranno a quelle elencate nell'allegato II della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo. Le autorità italiane si sono impegnate a finanziare esclusivamente le spese addizionali connesse a tali attività, mentre i normali costi di gestione resteranno a carico delle aziende. Le aziende coinvolte nelle attività di sperimentazione saranno selezionate sulla base di criteri obiettivi non discriminatori. Sulla base di tali elementi, a questo stadio della procedura, la Commissione ritiene che le attività di R & S previste dall'articolo in questione potrebbero essere considerate compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

68. Con riguardo alle attività promozionali di cui alla lettera c), sulla base delle informazioni disponibili al momento e sulla base della formulazione molto generica dell'articolo, la Commissione non è in grado di stabilire esattamente il tipo di misure rientranti nella breve descrizione di cui all'articolo 126 e quindi valutare la loro compatibilità con il mercato comune. Le autorità italiane si sono genericamente impegnate a rispettare le disposizioni previste dalla regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli e di taluni prodotti non compresi nell'allegato II del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca (GU C 302 del 12.11.1987, pag. 6). Tuttavia, anche ipotizzando che tutte le misure di cui al punto c) rientrino effettivamente nel campo di applicazione di tale regolamentazione, al di là di un generico impegno a rispettare le disposizioni di tale regolamentazione, le autorità italiane non hanno fornito alcuna informazione sulle misure che verranno effettivamente prese per garantire il rispetto delle disposizioni della regolamentazione, soprattutto per quanto riguarda il rispetto dell'articolo 28 del trattato (punto 2.1 della regolamentazione) e relativamente alla mancanza di aiuti per la pubblicità di specifiche imprese (punto 2.2. della regolamentazione). In assenza di tali informazioni quindi, anche in questo caso la Commissione nutre dubbi circa la compatibilità delle misure in oggetto con il mercato comune.

Effetto combinato della componente di aiuto e del metodo di finanziamento

69. Come già ricordato al punto 63, le misure di aiuto previste dall'articolo 123 della Legge 388/2000 saranno in parte finanziate mediante una tassa parafiscale imposta sia sui prodotti nazionali che su quelli importati.

70. È prassi costante della Commissione, sulla base della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa 47/69⁽²⁴⁾, considerare gli aiuti finanziati mediante oneri parafiscali applicabili anche ai prodotti importati da altri Stati membri come in linea di principio incompatibili con il mercato comune, in quanto il prelievo effettuato sui prodotti importati ha un effetto protezionistico che va oltre l'aiuto propriamente detto.

⁽²³⁾ GU C 48 del 13.2.1998, pag. 2.

⁽²⁴⁾ Sentenza nella causa 47/69, Commissione contro Francia, Racc., 487.

⁽²²⁾ GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

71. Ciò significa che anche quando la parità di trattamento tra prodotti nazionali e prodotti importati è garantita sul piano normativo, sul piano pratico l'aiuto risulta più favorevole agli operatori nazionali, poiché le misure adottate sono inevitabilmente determinate dalle specializzazioni, necessità e carenze che si registrano a livello nazionale ed i prodotti importati non possono realmente beneficiare del regime di aiuti nella stessa misura di quelli nazionali
72. A tale riguardo occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia ⁽²⁵⁾, se i benefici risultanti dalla destinazione del ricavato di un contributo sotto forma di imposta parafiscale compensano integralmente l'onere sopportato dal prodotto nazionale all'atto della sua immissione in commercio, tale contributo costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale, incompatibile con gli articoli 23 e 25 del trattato. Per contro, se questi vantaggi compensano solo una parte dell'onere che grava sul prodotto nazionale, l'imposta di cui trattasi è disciplinata dall'articolo 90 del trattato. In quest'ultimo caso l'imposta è incompatibile con l'articolo 90 del trattato e quindi vietata nella misura in cui è discriminatoria a danno del prodotto importato, cioè nella misura in cui compensa in buona parte l'onere sopportato dal prodotto nazionale rispetto al prodotto importato.
73. Nel caso in questione, le autorità italiane si sono limitate ad informare la Commissione in merito alla decisione di effettuare un prelievo equivalente sia sui prodotti nazionali che su quelli importati. Nessuna informazione è stata fornita in merito alle misure adottate a livello nazionale per impedire l'eventualità che il contributo contravvenisse ai divieti di cui all'articolo 25 o all'articolo 90. È pertanto fondamentale stabilire se i prodotti importati possono realmente beneficiare delle misure di aiuto in oggetto nella stessa misura di quelli nazionali.
74. In proposito, benché le autorità italiane abbiano chiaramente affermato che non ci saranno discriminazioni tra prodotti nazionali e importati, nella pratica non è chiaro se i produttori o i commercianti di ciascuno degli Stati membri riuscirebbero ad ottenere dalle attività promozionali e di R & S intraprese dalle autorità italiane grazie ai prelievi imposti sui prodotti nazionali e importati lo stesso tipo di vantaggi da esse derivanti per i produttori e i commercianti italiani.
75. Con riguardo ad esempio alle attività di R&S previste, la Commissione ha già affermato ⁽²⁶⁾ che, anche supponendo che gli istituti di ricerca beneficiari degli aiuti mettessero i risultati delle proprie ricerche a disposizione di eventuali interessati negli altri Stati membri, non è affatto sicuro che tutti potrebbero effettivamente beneficiarne in pari misura poiché, anche se la parità di trattamento fosse garantita sul piano normativo, sul piano pratico risulterebbero inevitabilmente favoriti gli operatori italiani. I lavori di ricerca
- sono infatti generalmente determinati dalle specializzazioni, dalle esigenze e dalle carenze che si registrano a livello nazionale. A ciò si aggiunga che gli operatori degli altri Stati membri intraprendono spesso a proprie spese ricerche equivalenti, vuoi direttamente, vuoi finanziando analoghi centri di ricerca nazionali, e non hanno pertanto alcun bisogno di ricorrere ai risultati degli istituti italiani.
76. Con riguardo alle attività promozionali previste, le autorità italiane non hanno chiaramente indicato il tipo di attività promozionali che intendono svolgere. L'articolo fa tuttavia riferimento alla promozione di alimenti tipici e tradizionali e di quelli a denominazione di origine protetta. Laddove sia fatto riferimento all'origine dei prodotti, è evidente che i prodotti importati non potrebbero beneficiare degli aiuti nella stessa misura di quelli nazionali. Tuttavia, anche nel caso di attività promozionali generiche, che non facciano riferimento all'origine del prodotto e dunque garantiscano un'equità formale di trattamento, sul piano pratico appare evidente che tali attività promozionali e pubblicitarie favorirebbero ancora una volta le specializzazioni, esigenze e carenze nazionali. Inoltre, anche in questo caso, gli operatori di altri Stati membri spesso sopportano l'onere di un prelievo volto a finanziare attività promozionali equivalenti. Quando tali produttori esportano i propri prodotti in paesi che prelevano una tassa all'importazione, essi si trovano a finanziare due volte la stessa attività.
77. La Commissione ha esposto questi dubbi in due lettere alle autorità italiane. Nelle loro risposte, le suddette autorità non hanno fornito alcuna informazione in grado di chiarirli. Di fatto, nell'ultima risposta alla Commissione, le autorità italiane si sono limitate ad ammettere le osservazioni della Commissione e hanno aggiunto che, in termini di risorse effettivamente utilizzate, il gettito del prelievo sarebbe stato «simbolico». Esse sostenevano che la misura è volta ad incoraggiare l'uso di pratiche agricole maggiormente rispettose dell'ambiente per produrre prodotti più sani e invitavano pertanto la Commissione ad autorizzare il prelievo in causa.
78. In considerazione di quanto sopra esposto, in questa fase della procedura la Commissione ritiene che le autorità italiane non abbiano fornito informazioni specifiche atte a dimostrare che la misura in causa non avrà un effetto protezionistico che va oltre l'aiuto propriamente detto e nutre pertanto dei dubbi sulle misure di cui all'articolo 123 della Legge 388/2000 in ragione della modalità di finanziamento delle stesse.

Articolo 126 — Garanzie a favore di cooperative agricole

79. L'articolo autorizza un nuovo stanziamento (230 miliardi di ITL) a favore di una misura di aiuto (articolo 1, comma 1 bis, della legge n. 237/93) nei confronti della quale la Commissione aveva inizialmente deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato ⁽²⁷⁾ e che era stata alla fine approvata dal Consiglio sulla base dell'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma, del trattato.

⁽²⁵⁾ Procedimenti riuniti C 78-C 83/90; *Compagnie Commercial de l'Ouest et al. contro Receveur Principale des Douanes de la Pallice Port*, (1002), Racc. I-1847.

⁽²⁶⁾ Cfr. decisione 90/188/CEE (GU L 101 del 21.4.1990, pag. 35).

⁽²⁷⁾ Aiuto di Stato C 47/95, lettera della Commissione SG 21.1.1995/14409 (GU C 68 del 6.3.1996).

80. L'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma, del trattato, stabilisce che «A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione». Esso stipula inoltre che, qualora la Commissione abbia iniziato la procedura prevista all'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, nei riguardi dell'aiuto sul quale il Consiglio è chiamato a deliberare, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione è autorizzata a deliberare.
81. Spetta esclusivamente al Consiglio decidere se le misure di aiuto possono essere autorizzate e qualora, entro il periodo di tre mesi, esso decida di autorizzare l'aiuto, la Commissione non è più tenuta a prendere posizione in merito alla compatibilità del medesimo con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87 del trattato. Come chiaramente indicato dalla formulazione dell'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma, si tratta di una procedura eccezionale con cui il Consiglio decide della compatibilità di una misura di aiuto con il mercato comune in base a circostanze eccezionali, senza alcun riferimento alle disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato che normalmente giustificano l'autorizzazione dell'aiuto sulla base di una delle eccezioni al paragrafo 1 dell'articolo 87 previste dai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo. La decisione è infatti adottata in deroga all'articolo 87.
82. Considerando l'eccezionalità della procedura sopra descritta, le decisioni del Consiglio che autorizzano aiuti di Stato sulla base dell'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma, devono essere interpretate in maniera restrittiva e non possono essere considerate un precedente ai fini dell'approvazione, da parte della Commissione, di aiuti analoghi sulla base degli articoli 87-89 del trattato.
83. Nella sua prima richiesta di informazioni supplementari alle autorità italiane, la Commissione aveva subito espresso dubbi circa la compatibilità delle misure disposte dall'articolo 126 della legge 388/2000 con il mercato comune a motivo della procedura speciale che aveva condotto all'approvazione delle misure che le autorità italiane intendevano rifinanziare mediante l'articolo 126 della legge in causa. L'attenzione delle autorità italiane era stata inoltre richiamata sulla formulazione specifica della decisione del Consiglio del 22 luglio 1997, recante approvazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1 bis, della legge 19 luglio 1993, n. 237, che all'articolo 1 stipulava: "Sono considerate compatibili con il mercato comune le disposizioni dell'articolo 1, comma 1 bis, della legge italiana 19 luglio 1993, n. 237, di conversione del decreto legge del 25 maggio 1993, n. 149, che prevedono che le garanzie prestate a titolo personale dai soci di cooperative agricole a favore di queste ultime, di cui è stata accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato entro i limiti di una disponibilità di 20 miliardi di ITL annui a partire dal 1993 e per un periodo di dieci anni".
84. Dalla formulazione dell'articolo emerge chiaramente che il Consiglio ha approvato le misure di aiuto di cui all'articolo 1, comma 1 bis, della legge 237/93 entro i limiti esplicitamente definiti nell'articolo stesso, ossia per un importo di 200 miliardi di ITL e per un periodo di 10 anni (20 miliardi all'anno): elementi fattuali questi presi in considerazione nella valutazione della misura effettuata dal Consiglio.
85. Malgrado la chiara formulazione della decisione del Consiglio e la sua natura eccezionale, le autorità italiane hanno affermato che il proposto rifinanziamento delle misure di aiuto di cui all'articolo 1, comma 1 bis, della legge 237/93 è in linea con le considerazioni che hanno indotto il Consiglio ad adottare la decisione in data 22 dicembre 1997 e che non vi è dunque contravvenzione a tale decisione. Al fine di comprovare la loro posizione, le autorità italiane hanno spiegato che il nuovo stanziamento è giustificato dalla necessità di pagare somme maturate e dovute sulla base della legge 237/93, articolo 1, comma 1 bis, e che senza il nuovo stanziamento lo Stato assumerebbe in carico solo una parte delle garanzie contenute nell'elenco iniziale annesso al decreto ministeriale 18 dicembre 1985, ossia al provvedimento che individua le garanzie da imputare al bilancio dello Stato. Così facendo si opererebbe una discriminazione tra soci presenti nello stesso elenco. Il nuovo intervento è volto pertanto ad ovviare a una disparità di trattamento creata da uno stanziamento inizialmente insufficiente.
86. Gli argomenti presentati dalle autorità italiane non sono tali da chiarire i dubbi della Commissione circa la misura in esame. Le misure disposte dall'articolo 1, comma 1 bis, della legge 237/93 sono state autorizzate dal Consiglio sulla base della procedura eccezionale di cui all'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma del trattato in deroga all'articolo 87 del trattato. La decisione era giustificata da circostanze eccezionali. Non è pertanto possibile considerare la decisione del Consiglio di autorizzare la misura di aiuto disposta dall'articolo 1, comma 1 bis, della legge 237/93 come un'autorizzazione de facto per un nuovo finanziamento delle stesse misure di aiuto.
87. In questa fase della procedura, la Commissione ritiene che il nuovo stanziamento finanziario disposto dall'articolo 126 della legge 388/2000 a favore delle misure di aiuto di cui all'articolo 1, comma 1 bis, della legge 237/93 debba essere valutato nel merito conformemente agli articoli 87-89 del trattato sulla base delle disposizioni comunitarie applicabili.
88. Al fine di poter effettuare la valutazione delle misure di aiuto di cui all'articolo 126 della legge 388/2000 la Commissione, sin dalla prima richiesta di informazioni supplementari alle autorità italiane, ha invitato queste ultime a dimostrare la compatibilità delle misure suddette alla luce delle disposizioni applicabili agli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà o sulla base di ogni altra disposizione comunitaria applicabile. Nella stessa lettera, tenuto conto del fatto che l'articolo 126 disponeva il finanziamento di misure di aiuto sulla cui compatibilità la Commissione aveva già espresso dei dubbi, la Commissione aveva altresì invitato le autorità italiane a prendere in considerazione gli elementi che l'avevano indotta ad avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti delle misure di aiuto che esse intendevano rifinanziare ⁽²⁸⁾.

⁽²⁸⁾ Cfr. la sezione II della comunicazione sugli aiuti di Stato C 47/95 (GU C 68 del 6.3.1996).

89. È opportuno ricordare che la decisione della Commissione di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, nei confronti, fra l'altro, delle misure di aiuto disposte dall'articolo 1, comma 1 bis, della legge 237/93 si basava sulla convinzione che tali misure prevedessero aiuti al funzionamento retroattivi a favore delle cooperative interessate. La Commissione ha ritenuto che la misura fosse finalizzata a garantire il pagamento retroattivo di aiuti al funzionamento a favore delle cooperative e che l'operazione stessa comportasse la cancellazione dei passivi delle cooperative. Secondo la Commissione, la misura di aiuto non poteva beneficiare di alcuna delle deroghe previste all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE dal momento che essa non soddisfaceva i requisiti previsti per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione per le imprese in difficoltà in vigore in quel periodo, sulla base dei quali le misure dovevano essere valutate.
90. Malgrado la richiesta della Commissione, le autorità italiane non hanno fornito alcun elemento volto a dimostrare la compatibilità delle misure di aiuto disposte dall'articolo 126 della legge 388/2000 con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà o con ogni altra disposizione comunitaria applicabile. Come precedentemente indicato, le autorità italiane hanno di fatto sostenuto che le misure di aiuto sono in linea con la decisione del Consiglio poiché destinate ad eliminare la situazione di discriminazione tra beneficiari con pari diritti all'assegnazione degli aiuti venutasi a creare a causa dello stanziamento insufficiente previsto dall'articolo 1, comma 1 bis, della legge 237/93.
91. In questa fase pertanto, in assenza di qualsivoglia elemento comprovante la compatibilità con il mercato comune del nuovo stanziamento disposto dall'articolo 126 della legge 388/2000 a favore delle misure di aiuto di cui all'articolo 1, comma 1 bis, della legge 237/93, la Commissione mantiene i propri dubbi sulla suddetta misura, anche in considerazione dei motivi che hanno condotto all'avvio della procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti delle misure di aiuto di cui all'articolo 1, comma 1 bis, della legge 237/93, che l'articolo 126 intende rifinanziare.
92. Inoltre, dato che l'aiuto disposto dall'articolo 126 verrebbe usato per il pagamento di garanzie legate a mutui concessi da un certo numero di istituti finanziari che senza l'intervento dello Stato dovrebbero affrontare con i loro soli mezzi i problemi di mancato pagamento risultanti, in questa fase della procedura e in assenza di ogni informazione sulla natura dei mutui e delle relative garanzie che hanno provocato l'intervento dello Stato, la Commissione non può escludere la possibilità che il nuovo stanziamento di 230 miliardi di ITL per il pagamento delle garanzie in causa possa anche costituire una forma di aiuto a favore degli stessi istituti finanziari per analogia al punto 2.2 della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.
93. Sulla base di quanto sopra esposto, in questa fase della procedura la Commissione ritiene che i dubbi concernenti le misure di aiuto disposte dall'articolo 126 della legge 388/2000, non chiariti nella fase preliminare della valutazione, possano essere esaminati solo nel quadro della procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.
- #### IV. Conclusioni
94. In base alle considerazioni sopra esposte, la Commissione ha deciso:
- di non sollevare obiezioni ai sensi degli articoli 87-89 del trattato nei confronti delle misure a favore della ricerca e dello sviluppo previste dall'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, conformi al punto 2.4 della Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, descritte al punto 20 e valutate al punto 66 della presente decisione, in quanto esse non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato,
 - di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti degli articoli 121, 123 (ad esclusione esclusivamente delle misure a favore della ricerca e dello sviluppo sopra menzionate) e 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
95. Alla luce delle considerazioni precedenti la Commissione, nell'ambito della procedura prevista all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, chiede all'Italia di trasmettere le proprie osservazioni e di fornire tutte le informazioni che possano contribuire all'esame delle misure in oggetto entro un mese dalla data di ricezione della presente lettera. La Commissione chiede alle autorità italiane di trasmettere immediatamente copia della presente ai potenziali beneficiari degli aiuti.
96. La Commissione desidera richiamare all'attenzione dell'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro il recupero dal beneficiario di ogni aiuto indebitamente versato. In forza dell'articolo 16 del regolamento, la stessa norma si applica nel caso di aiuti attuati in modo abusivo. Inoltre, la spesa relativa a misure nazionali che incidono direttamente su misure comunitarie potrà essere esclusa dall'imputazione sul bilancio del FEAOG.»

AIUTI DI STATO — SPAGNA**Aiuto C 40/00 (ex NN 61/00) — Ulteriore ristrutturazione dei cantieri navali spagnoli****Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE**

(2002/C 21/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con lettera del 28 novembre 2001, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato alla Spagna la propria decisione di estendere il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti delle ulteriori operazioni concluse rispettivamente tra SEPI e Bazan e tra AESA e Bazan al fine di creare il nuovo gruppo IZAR.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito alle misure riguardo alle quali viene esteso il procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo aiuti di Stato
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 12 42

Dette osservazioni saranno comunicate alla Spagna. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

TESTO DELLA SINTESI**1. Procedimento**

Con lettera del 1° agosto 2000 la Commissione ha notificato alla Spagna la decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dell'aiuto all'ulteriore processo di ristrutturazione dei cantieri navali pubblici. In tale occasione la Commissione ha inoltre ricordato alla Spagna l'obbligo ad essa incombente di notificare qualsiasi misura relativa ad un'eventuale fusione tra il gruppo dei cantieri civili Astilleros Españoles (AESA) e il gruppo dei cantieri navali militari Bazan.

In seguito ad articoli di stampa che annunciavano l'avvenuta fusione, della quale peraltro non era stata informata, la Commissione, con lettera del 21 febbraio 2001, ha scritto alla Spagna per ottenere informazioni utili sull'operazione in questione. La Spagna ha risposto alla Commissione con lettera del 24 settembre 2001 fornendole tutti i particolari della fusione.

2. Descrizione dettagliata delle misure

Nell'agosto 1997, la Commissione, ai sensi del regolamento n. 1013/97 del Consiglio⁽¹⁾, ha approvato in via eccezionale un pacchetto di aiuti alla ristrutturazione in favore dei cantieri navali mercantili di proprietà statale in Spagna al fine di ripristinarne l'efficienza economico-finanziaria entro la fine del 1998. Complessivamente, il pacchetto di aiuti, inclusi quelli precedentemente approvati, ammontava a 318 miliardi di ESP (1,9 miliardi di EUR). Il Consiglio, nel concedere il suo accordo, aveva sottolineato il carattere «una tantum» del pacchetto di aiuti. Il governo spagnolo, dal canto suo, aveva assicurato che i cantieri non avrebbero più ricevuto altri aiuti alla ristrutturazione, al salvataggio, alla compensazione delle perdite o alla privatizzazione.

La Commissione ha avviato il presente procedimento nei confronti dell'operazione commerciale in base alla quale la holding pubblica Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha acquistato da AESA, a titolo di società individuale, i due cantieri Juliana e Cadiz nonché la fabbrica di motori Manises al prezzo dichiarato di 60 milioni di EUR. La Commissione, viste le difficoltà finanziarie dei cantieri, aveva considerato poco probabile un'eventuale remunerazione del capitale, ragione per cui aveva espresso dubbi sulla possibilità che il comportamento di SEPI fosse da considerarsi analogo a quello di un investitore privato. Essa aveva quindi concluso che il prezzo di acquisto, probabilmente troppo elevato, poteva costituire un'iniezione di capitale in favore di AESA e di conseguenza un aiuto nei confronti della medesima, aiuto della cui compatibilità con il mercato comune pertanto dubitava.

In base alle informazioni fornite dalla Spagna in risposta agli interrogativi formulati dalla Commissione nel corso del procedimento, la holding pubblica SEPI, nel settembre 2001, ha deciso di fondere in un unico gruppo tutti i cantieri navali di proprietà dello Stato. La fusione è stata realizzata attraverso due principali operazioni commerciali. Nel corso della prima, il gruppo dei cantieri navali militari Bazan ha acquistato due cantieri navali civili (Juliana e Cadiz) e una fabbrica di motori per navi (Manises) direttamente da SEPI al prezzo simbolico di una peseta ciascuno. Nell'ambito della seconda operazione Bazan ha acquistato da AESA, una controllata di SEPI, altri quattro cantieri civili (Astano, Puerta Real, Sestao, Sevilla) sempre al prezzo di una peseta ciascuno. Bazan ha poi mutato la propria denominazione in IZAR.

⁽¹⁾ GU L 148 del 6.6.1997, pag. 1.

3. Valutazione

La Commissione rileva che la fusione di tutti i cantieri navali nell'autunno del 2000 è strettamente connessa al presente procedimento. Tutte le società che hanno partecipato all'operazione oggetto del procedimento hanno anche partecipato alla fusione finale. La Commissione rileva inoltre che le operazioni commerciali si sono svolte nell'arco di pochi mesi e che il prezzo delle società in questione è mutato notevolmente da un'operazione all'altra anche se, come sostiene la Spagna, il prezzo di vendita, di fatto, è ammontato a 15 milioni di EUR anziché a 60 milioni di EUR come indicato nell'avvio del procedimento.

La Commissione ritiene che le operazioni commerciali oggetto del procedimento possano essere interpretate come il primo passo verso la susseguente fusione. Per valutare integralmente e correttamente l'eventuale aiuto di Stato ai cantieri civili contenuto nelle diverse operazioni realizzate nell'ambito del gruppo SEPI, la Commissione ritiene che occorra estendere il procedimento C 40/00 per includervi tutte le altre operazioni commerciali che hanno condotto alla fusione.

Nel caso delle operazioni effettuate per creare IZAR, Bazan era stata autorizzata ad acquistare tutti i sei cantieri navali pubblici nonché la fabbrica di motori, a titolo di società individuali, ciascuna al prezzo di una peseta. In base alle regole sugli aiuti di Stato tali operazioni tra imprese pubbliche devono essere effettuate alle condizioni di mercato. La Commissione pertanto deve verificare se il prezzo poco elevato pagato da Bazan ad AESA e a SEPI per l'acquisto dei cantieri e della fabbrica di motori sia stato così basso da conferire un vantaggio economico al nuovo gruppo.

La Commissione dubita quindi che il prezzo di vendita di una peseta pagato per ciascun cantiere e per la fabbrica di motori sia stato un prezzo di mercato, ragione per cui l'operazione in questione avrebbe recato un vantaggio economico a IZAR. Considerato che non sono più autorizzati aiuti a favore dei cantieri pubblici spagnoli, la Commissione nutre anche dubbi sulla compatibilità di tale operazione con il mercato comune.

Per tali motivi la Commissione ha deciso di estendere il presente procedimento alle altre operazioni concluse tra SEPI e Bazan e tra AESA e Bazan al fine di creare il nuovo gruppo IZAR.

TESTO DELLA LETTERA

«La Comisión desea informar a España que tras haber examinado la información suministrada por sus autoridades sobre esta ayuda, ha decidido ampliar el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE por lo que se refiere a las transacciones suplementarias entre SEPI y Bazán, y AESA y Bazán efectuadas para crear el nuevo grupo IZAR.

I. Procedimiento

1. Mediante carta de 1 de agosto de 2000, la Comisión notificó a España su decisión de incoar el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE relativo a la ayuda para una nueva reestructuración de los astilleros de propiedad estatal. En esta carta también se recordaba a España su obligación de notificar cualquier medida referente a la posible fusión entre el grupo civil Astilleros Españoles (AESA) y el grupo militar Bazán. Mediante carta de 18 de mayo de 2001 España respondió a la incoación del procedimiento.
2. Tras las informaciones aparecidas en los medios de comunicación en el sentido de que la fusión había tenido lugar, y dado que no se había informado a la Comisión, ésta, mediante carta de 21 de febrero de 2001, pidió a España toda la información pertinente sobre la fusión. Al no haberse recibido ninguna respuesta, la Comisión envió un recordatorio a España mediante carta de 30 de julio de 2001. España, en una carta dirigida a la Comisión el 24 de septiembre del 2001, informó sobre los detalles de la fusión.

II. Razones para incoar el procedimiento formal de investigación

3. En agosto de 1997, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1013/97 del Consejo ⁽²⁾, la Comisión aprobó excepcionalmente un paquete de ayudas de reestructuración para que los astilleros públicos españoles volvieran a ser viables a finales de 1998. Incluidas las ayudas aprobadas previamente, el paquete total ascendía a 318 000 millones de pesetas españolas (1 900 millones de euros). Como contrapartida de la ayuda se exigía una reducción de capacidad de producción en los astilleros de propiedad estatal, que quedaba establecida en 210 000 cgrt durante un período de diez años.
4. Al dar su acuerdo, el Consejo subrayó el carácter único y definitivo del paquete de ayuda. El Gobierno español garantizó que los astilleros no recibirían ninguna otra ayuda a efectos de reestructuración, salvamento, compensación de pérdidas o privatización. Esto se reflejó en las condiciones fijadas en la decisión de la Comisión que aprobó la ayuda. También se subrayó en el primer guión del segundo párrafo del apartado 1 del artículo 5 del Reglamento (CE) nº 1540/98 del Consejo ⁽³⁾ sobre ayudas a la construcción naval (en lo sucesivo denominado «el Reglamento»). Esta disposición específica que no puede concederse ninguna ayuda de salvamento o reestructuración a una empresa a la que se haya concedido una ayuda en aplicación del Reglamento (CE) nº 1013/97.
5. Se constata que el plan de reestructuración aprobado no pudo lograr su principal objetivo de restaurar la viabilidad de los astilleros para finales de 1998, ya que éstos registraron pérdidas (después de impuestos) de alrededor de 114 millones de euros en 1999.

⁽²⁾ DO L 148 de 6.6.1997, p. 1.

⁽³⁾ DO L 202 de 18.7.1998, p. 1.

6. La Comisión observa que el actual procedimiento se incoó con respecto a la transacción por la que la sociedad de cartera del Estado «Sociedad Estatal de Participaciones Industriales» (SEPI) compró a AESA los dos astilleros de Juliana y Cádiz y la fábrica de motores de Manises, como empresas separadas, por un precio comunicado de 60 millones de euros. La Comisión consideró que era poco probable que el capital recibiera remuneración alguna debido a las dificultades financieras de los astilleros y, por lo tanto, tenía dudas en cuanto a si el comportamiento de la SEPI podría considerarse comparable al de un inversor privado. Así pues concluyó que no veía claro si el precio de compra, posiblemente demasiado alto, constituía una aportación de capital a AESA y por ello una ayuda, y si tal ayuda sería compatible con el mercado común.

III. Comentarios de las partes interesadas

7. El 18 de diciembre de 2000 la Comisión recibió comentarios sobre la incoación del procedimiento procedentes del Gobierno de Dinamarca en el sentido de que la transacción entre AESA y la SEPI debía ser considerada como una aportación ilegal de capital que violaría el paquete de ayuda decidido en 1997 para AESA. Por lo tanto Dinamarca apoya la decisión de la Comisión de incoar el procedimiento.
8. Dinamarca, además, alega que puesto que Bazán recibió ayuda en 1998 a condición de que abandonara la construcción naval comercial, la toma de posesión por Bazán de varios astilleros civiles violaría esa condición. Finalmente, Dinamarca afirma que los astilleros daneses han sufrido la competencia de los astilleros españoles, que han recibido ayuda estatal. Estos comentarios se enviaron a España por carta el 14 de febrero de 2001.

IV. Comentarios de España

9. En sus comentarios sobre la incoación del procedimiento, España aclaró que la suma pagada por la SEPI a AESA por los dos astilleros y la fábrica de motores era considerablemente más baja que la citada en la decisión de la Comisión por la que se incoó el procedimiento. De hecho, el precio fue de unos 15 millones de euros, en vez de 60 millones, tal como se recoge en la Decisión.
10. España alega que la transacción se realizó para preparar la privatización de las tres empresas, y puesto que la SEPI es especialista en privatizaciones, era necesario transferir las tres empresas a la SEPI. Sin embargo, muy pronto se descubrió que no podía encontrarse ningún comprador interesado. Ésta sería la razón de la transferencia subsiguiente de los astilleros a Bazán.
11. Puesto que el propósito de la transacción era preparar a las tres empresas para la privatización, España considera que la SEPI no necesitaba actuar como un operador económico cuando compró las empresas sino que solamente debía pagar un precio razonable, y en tales circunstancias el valor contable parecía la solución óptima.
12. España reaccionó a los comentarios daneses en una carta a la Comisión de 14 de marzo de 2001 en la que consideraba que los comentarios sobre la ayuda a Bazán no son pertinentes a efectos del procedimiento y por lo tanto serían irrelevantes. España negó además las alegaciones

de que las transacciones entre AESA y la SEPI constituyeron una ayuda pues no supusieron ningún flujo injustificado de fondos. Finalmente, España añadía que los problemas de los astilleros daneses no son debidos a la competencia de los astilleros españoles sino a la competencia desleal de Corea.

V. Descripción de las nuevas transacciones

13. Según la información proporcionada por España como respuesta a las cuestiones de la Comisión durante el procedimiento, la SEPI decidió, en septiembre de 2000, combinar todos los astilleros españoles de propiedad estatal en un grupo. La fusión tuvo lugar a través de dos operaciones principales. En una de ellas el grupo militar de construcción naval Bazán compró dos astilleros civiles (Juliana y Cádiz) y una fábrica de motores para barcos (Manises) directamente a la SEPI por el precio simbólico de 1 peseta española cada uno. En la otra operación Bazán compró otros cuatro astilleros civiles (Astano, Puerto Real, Sestao y Sevilla) a AESA, subsidiaria de la SEPI, también por 1 peseta española cada uno. Entonces Bazán cambió su nombre por el de IZAR.
14. España alega que este precio era razonable dadas la situación económica y las perspectivas de futuro de los astilleros. También añade que al tratarse de una transacción dentro del grupo SEPI, no implicó recursos estatales y por lo tanto no pueden aplicarse los artículos 87 y 88.
15. Como argumento defensivo para el caso de que la Comisión considerara el precio demasiado bajo y por lo tanto constitutivo de ayuda a Bazán/IZAR, España hace referencia a una Decisión de la Comisión de 27 de julio de 1994 en la que se afirma que aunque el precio pagado por la transferencia de una fábrica de automóviles entre dos entidades de la Treuhand era probablemente demasiado bajo, la Comisión consideró que esto era irrelevante puesto que se trataba de una transacción interna de la Treuhand.
16. Como argumento defensivo suplementario, en caso de que la Comisión considerara la transacción como una ayuda a Bazán, España alega que tal ayuda quedaría fuera de las normas sobre ayuda estatal, de conformidad con el artículo 296, puesto que Bazán era una empresa militar en el momento de la transacción.

VI. Evaluación

17. La Comisión observa que la fusión de todos los astilleros en el otoño de 2000 está íntimamente ligada al actual procedimiento porque las empresas implicadas en la transacción sujeta al procedimiento también participaron en la fusión final. La Comisión observa, además, que las transacciones tuvieron lugar en un lapso de tiempo de algunos meses y que el precio de las empresas concernidas cambió radicalmente de una transacción a otra.
18. La Comisión opina que las transacciones incluidas en el procedimiento pueden considerarse como el primer paso en la posterior operación de fusión. Para evaluar completa y correctamente la posible ayuda estatal a los astilleros civiles contenida en las diversas transacciones dentro del grupo SEPI, la Comisión opina que debe ampliarse el procedimiento abierto C 40/00 para incluir todas las transacciones que llevaron a la fusión.

19. En las transacciones para crear IZAR, Bazán fue autorizado a comprar los seis astilleros públicos y una fábrica de motores, como empresas individuales, por un precio de 1 peseta española cada uno. Según las normas sobre ayuda estatal, tales transacciones entre empresas públicas deben hacerse en condiciones de mercado. Por ello la Comisión debe asegurarse de que el bajo precio pagado por Bazán por los astilleros y la fábrica comprados a AESA y la SEPI no era tan bajo como para conferir una ventaja económica al nuevo grupo.
20. España afirma que el valor era tan bajo debido a los malos resultados económicos de los astilleros civiles. Sin embargo, España alegó en su respuesta a la incoación del procedimiento que, sólo algunos meses antes, el precio correcto de los dos astilleros y de la fábrica de motores era el valor contable, y por lo tanto considerablemente más alto. Además, un indicio de que los astilleros podrían valer más que el precio simbólico es el hecho de que España consiguió privatizar un astillero, Astander, en el año 2000 por un precio de venta, obviamente modesto, de 1,8 millones de euros.
21. Por ello la Comisión tiene dudas sobre si el precio de venta de 1 peseta española por astillero y por la fábrica de motores era un precio de mercado, y si por lo tanto IZAR ha obtenido una ventaja económica con la transacción. Puesto que no se permiten más ayudas a los astilleros civiles públicos, la Comisión no ve con claridad si esta transacción es compatible con el mercado común.
22. Según lo mencionado anteriormente, España afirma que todas las transacciones se hicieron dentro del grupo SEPI y por lo tanto sin recurrir a recursos estatales, por lo que las transacciones no pueden constituir una ayuda estatal. España también hace referencia a una Decisión de la Comisión, de 27 de julio de 1994, referente a la ayuda concedida al grupo Volkswagen para inversiones en los nuevos Länder alemanes ⁽⁴⁾.
23. La Comisión observa que según lo explicado en el documento remitido a los Estados miembros sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las sociedades de cartera de los poderes públicos, el suministro de capital a una empresa pública debe tener lugar bajo condiciones de mercado para excluir la existencia de ayuda estatal. En los sectores que sufren un exceso de capacidad estructural, como la construcción naval, hay que analizar estrictamente la existencia de condiciones de mercado en el contexto de una transacción específica. Con arreglo a la letra e) del artículo 1 del Reglamento, la ayuda incluye la concedida por las colectividades regionales y locales o por otros organismos públicos y cualesquiera otros elementos de ayuda incluidos en las medidas de financiación adoptadas directa o indirectamente por los Estados miembros con respecto a las empresas de construcción, reparación y transformación navales, que no pueden considerarse verdadera aportación de capital de riesgo a una sociedad según las prácticas normales de inversión.
24. Por lo que se refiere a la Decisión de la Comisión sobre la ayuda concedida a Volkswagen, la Comisión observa que se trataba de un caso de ayuda de reestructuración en el contexto de la privatización de antiguas empresas de Alemania Oriental. El valor de la fábrica de automóviles comprada por una empresa a riesgo compartido THA-Volkswagen se examinó detalladamente en la decisión en el contexto de su posterior transferencia a Volkswagen AG, que se hizo cargo de las operaciones como inversor privado de conformidad con un plan de reestructuración presentado. Por lo tanto, la posible existencia de ayuda en el precio de venta de la fábrica al beneficiario final, Volkswagen AG, se investigó en la decisión. Al ampliar el actual procedimiento a las transacciones suplementarias llevadas a cabo para crear el nuevo grupo IZAR, la Comisión sigue el mismo planteamiento. El propósito de la investigación de la Comisión es descubrir si el valor de los astilleros transferidos corresponde al precio pagado por ellos por el destinatario final de los astilleros, el recientemente creado IZAR.
25. Por lo que se refiere a la referencia de España al artículo 296, la Comisión observa que los astilleros sujetos tanto al actual procedimiento como a la extensión del mismo, son astilleros civiles que solamente trabajan en la construcción naval civil. Según la información proporcionada por España, los astilleros son empresas separadas y continuarán con la construcción naval civil bajo la propiedad de IZAR. El hecho de que las acciones de los astilleros sean propiedad de una empresa que también posee acciones de empresas de construcción naval no modifica el hecho de que solamente las transacciones referentes a los astilleros civiles y más precisamente el establecimiento del precio correcto al cual estos astilleros se vendieron, están sujetas al presente procedimiento.

VII. Conclusión

26. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, la Comisión ha decidido ampliar el procedimiento fijado en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, con arreglo a los artículos 6 y 16 del Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, por lo que se refiere a las transacciones suplementarias entre la SEPI y Bazán y AESA y Bazán para crear el nuevo grupo IZAR. La razón es que la Comisión tiene dudas sobre si el precio de venta de 1 peseta española por astillero y por la fábrica de motores era un precio de mercado y si, por lo tanto, se ha conferido a IZAR, gracias a la transacción, una ventaja económica que constituiría una ayuda estatal.
27. La Comisión pide a España que presente sus comentarios y facilite toda la información que pueda ayudar a evaluar el elemento de ayuda de las transacciones, en el plazo de un mes desde la fecha de recepción de la presente carta. La Comisión desea que sus autoridades envíen inmediatamente una copia de la presente carta al beneficiario potencial de la ayuda.
28. La Comisión recuerda a España que el apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE tiene efecto suspensivo y llama su atención sobre el artículo 14 del Reglamento (CE) nº 659/1999, que establece que puede exigirse al beneficiario la devolución de cualquier ayuda ilegal recibida.»

⁽⁴⁾ DO L 385 de 31.12.1994, p. 1.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)**

(2002/C 21/04)

Data di adozione della decisione: 17.10.2001**Stato membro:** Germania (Bassa Sassonia)**N. dell'aiuto:** N 596/01**Titolo:** Aiuto per i costi di eliminazione dei materiali specifici a rischio (MSR)**Obiettivo:** Compensare i costi supplementari per l'eliminazione dei MSR. Si propone di concedere agli allevatori un aiuto per i costi fatturati dagli impianti di lavorazione degli scarti di macellazione per la distruzione dei MSR bovini, ovini e caprini. Il rimborso sarà versato tramite il Niedersächsische Tierseuchenkasse (Fondo per le epizootie della Bassa Sassonia)**Fondamento giuridico:** Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen, vertreten durch den Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und der Niedersächsischen Tierseuchenkasse, vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes, über die Finanzierung der Kosten der Beseitigung von spezifiziertem Risikomaterial (SRM)**Stanzamento:** 7 158 086,34 EUR**Intensità o importo dell'aiuto:** Aliquota del 50 % per ovini e bovini, del 100 % per i caprini**Durata:** Fino al 31 dicembre 2001

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 17.10.2001**Stato membro:** Belgio (Fiandre)**N. dell'aiuto:** N 786/2000**Titolo:** Misure speciali nel settore dell'orticoltura**Obiettivo:** Aiutare gli orticoltori di serre che incontrano difficoltà finanziarie (dovute segnatamente agli elevati costi dell'energia). Due terzi del fatturato lordo dell'azienda deve derivare dalla produzione in serre riscaldate. Inoltre, le aziende beneficiarie devono dimostrare che nel periodo 1997-1999 almeno il 20 % (25 % per i produttori di ortofruttili in serra) delle spese di funzionamento ha riguardato i costi per l'energia. L'importo dell'aiuto dipende dalle difficoltà finanziarie e dal piano di ristrutturazione ed è concesso sotto forma di prestito agevolato, in parte (50 %) garantito**Fondamento giuridico:**

Omzendbrief nr. 27 van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Speciale maatregelen voor de glasgroente- en glasierteeltbedrijven ingevolge hoge brandstofprijzen

Circulaire n° 27 du ministère de la Communauté flamande: mesures spéciales en faveur des exploitations d'horticulture et de culture de légumes sous serre en raison des prix élevés des combustibles

Stanzamento: Tetto di 56,1 milioni di BEF (1,4 milioni di EUR), finanziati a livello nazionale**Intensità o importo dell'aiuto:** Variabile. Nel quadro del regime, l'importo massimo dell'aiuto per un'azienda orticola di 10 000 m² è di 1,375 milioni di BEF (34 085,36 EUR)**Durata:** Presentazione delle domande entro il 31 gennaio 2001. Il credito ha una durata massima di un anno

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2002/C 21/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto: XS/01/2001

Stato membro: Repubblica federale di Germania

Regione: Land Niedersachsen — Landkreis Aurich (Land Bassa Sassonia — circondario di Aurich)

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Direttiva per il sostegno individuale agli investimenti produttivi delle PMI nel circondario di Aurich

Base giuridica: § 108 der Niedersächsischen Landkreisordnung (NLO) in der Fassung vom 22.8.1996 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt, S. 365) i. V. mit § 65 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 22.8.1996 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 382)

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: 200 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: L'aiuto ammonta:

— per le piccole imprese, ad un massimo del 15 % e

— per le medie imprese, ad un massimo del 7,5 %

dei costi d'investimento ammissibili. L'importo massimo della sovvenzione è fissato a 7 500 EUR.

Si applicano le norme sul cumulo

Data di applicazione: A decorrere dal 1° giugno 2001

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: Dal 1° giugno 2001 al 31 dicembre 2006 con un periodo di adeguamento fino al 30 giugno 2007

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto è finalizzato a promuovere la competitività e la capacità di adattamento delle piccole e medie imprese nel territorio del circondario di Aurich, a stimolare la creazione di nuovi posti di lavoro e la salvaguardia di quelli esistenti e a conseguire così miglioramenti strutturali.

Il regime non prevede aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà (ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, GU C 288 del 9.10.1999).

Possono essere sostenuti i seguenti progetti di investimento:

— Costruzione di impianti.

L'investimento deve consentire di creare almeno un posto di lavoro duraturo a tempo pieno.

— Ampliamento di impianti.

Il numero dei posti di lavoro a tempo indeterminato deve aumentare del 15 % rispetto al livello precedente all'avvio degli investimenti.

I nuovi posti di lavoro creati grazie all'aiuto devono avere una durata di almeno 5 anni.

L'aiuto viene concesso in forma di sovvenzioni all'investimento.

Sono ammissibili all'aiuto tutti gli investimenti materiali (fabbricati, macchine, attrezzature) e immateriali (acquisizione di tecnologie, di diritti, di licenze e di brevetti)

Settore (o settori) economico interessato: Possono presentare domanda le PMI operanti nei settori industriale, artigianale, commerciale, alberghiero, dei servizi e dei trasporti (sono esclusi gli investimenti in mezzi di trasporto). Sono escluse le sovvenzioni a favore di imprese operanti in settori sensibili

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Landkreis Aurich
Amt für Wirtschaftsförderung
Fischteichweg 7-13
D-26603 Aurich

Altre informazioni:

Sig. Bakenhus
Tel. (49-41) 165 61
Fax (49-41) 164 52
E-mail: bakenhus@ostfriesland.de

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato destinati alla formazione

(2002/C 21/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

N. dell'aiuto: XT/10/2001

Stato membro: Irlanda

Regione: Tutte le regioni — Border, Midland and Western Region (BMW) e Southern and Eastern Region (S & E)

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Misura a favore della parità delle donne

Base giuridica: The measure is located in the social inclusion and childcare subprogramme of the regional operational programmes of the national Development Plan 2000-2006. The funding is provided at subhead S 1 of vote 19 (Department of Justice, Equality and Law Reform) of government financial estimates

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: Nel periodo 2000-2006 lo stanziamento complessivo ammonta a 29,5 milioni di EUR; di questi 21,7 milioni sono destinati alla regione S & E e 7,8 milioni alla regione BMW. L'aiuto verrà concesso sotto forma di sovvenzioni.

Nella regione S & E dovrebbero essere stanziati meno di 5 milioni di EUR per iniziative che comportano la concessione di sovvenzioni a singole imprese, per una spesa annuale di 800 000 EUR. Nella regione BMW si prevede di stanziare meno di 2 milioni di EUR per iniziative che comportano la concessione di sovvenzioni a singole imprese, per una spesa annuale di 300 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: La misura non prevede il finanziamento di corsi di formazione specifica. Verrà finanziata una formazione a carattere generale certificata nell'ambito del National Qualifications Framework (sistema nazionale delle qualifiche professionali).

Si applicano i seguenti tassi di aiuto:

— S & E — un massimo del 55 % per le grandi imprese e un massimo del 75 % per le PMI,

— BMW — un massimo del 60 % per le grandi imprese e un massimo dell'80 % per le PMI

Data di applicazione: L'aiuto potrà essere concesso a decorrere dal 1° aprile 2001

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: L'aiuto potrà essere concesso fino al 31 dicembre 2006

Obiettivo dell'aiuto: Obiettivo dell'Equality for Women Measure è mettere le donne in una situazione di parità, anche sul mercato del lavoro. Nel quadro della misura è previsto il finanziamento delle seguenti iniziative:

- verifica in base al genere delle politiche del personale,
- sviluppo di politiche occupazionali che consentano di conciliare le esigenze familiari,
- aggiornamento e riqualificazione delle lavoratrici, e
- promozione dello sviluppo professionale e dell'imprenditorialità delle donne.

L'accento verrà posto sulla lotta alla discriminazione sessuale sia a livello verticale che orizzontale nell'ambiente di lavoro, mediante azioni miranti ad accrescere la consapevolezza di genere, a dotare le donne delle competenze necessarie per il mercato del lavoro e ad elaborare politiche più attente alle questioni di genere

Settore (o settori) economico interessato: Tutti i settori. Il finanziamento è aperto a tutte le organizzazioni attive nella promozione della parità delle donne. I progetti verranno selezionati sulla base di un bando di gara

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Department of Justice, Equality and Law Reform
43-49 Mespil Road
Dublin 4
Ireland

Altre informazioni: Si prevede che gran parte delle attività finanziate nel quadro della misura non avranno alcuna incidenza sulle norme relative agli aiuti di Stato, ivi comprese le seguenti iniziative:

- progetti innovativi per donne svantaggiate e per donne al di sopra dei 50 anni,
- promozione dell'equilibrio tra i sessi nei processi decisionali (vale a dire in ambiti diversi da quello del lavoro),
- formazione e riqualificazione di donne disoccupate e attività di ricerca in tale settore

Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 90/396/CEE del Consiglio del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas ⁽¹⁾

(2002/C 21/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione dei titoli e dei riferimenti alle norme armonizzate europee nell'ambito delle direttive)

OEN ⁽¹⁾	Riferimento	Titolo della norma armonizzata
CEN	EN 161:2001	Valvole automatiche di sezionamento per bruciatori a gas ed apparecchi utilizzatori a gas
CEN	EN 416-1:1999/ A2:2001	Apparecchi di riscaldamento a gas, a tubo radiante sospeso, con bruciatore singolo — Parte 1: Sicurezza
CEN	EN 419-1:1999/ A2:2001	Apparecchi di riscaldamento a gas sospesi, a irraggiamento luminoso, per uso non domestico — Parte 1: Sicurezza
CEN	EN 483:1999/ A2:2001	Caldaje di riscaldamento centrale alimentate a combustibili gassosi — Caldaje di tipo C di portata termica nominale non maggiore di 70 kW
CEN	EN 621:1998/ A1:2001	Generatori di aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti non domestici, alimentati a gas e con portata termica riferita al potere calorifico inferiore non maggiore di 300 kW, non equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione
CEN	EN 777-1:1999/ A2:2001	Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico — Parte 1: Sistema D, sicurezza
CEN	EN 777-2:1999/ A2:2001	Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico — Parte 2: Sistema E, sicurezza
CEN	EN 777-3:1999/ A2:2001	Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico — Parte 3: Sistema F, sicurezza
CEN	EN 777-4:1999/ A2:2001	Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico — Parte 3: Sistema F, sicurezza
CEN	EN 778:1998/ A1:2001	Generatori di aria calda a gas a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti domestici, con portata termica riferita al potere calorifico inferiore non maggiore di 70 kW, non equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione
CEN	EN 1020:1997/ A1:2001	Generatori di aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti non domestici, alimentati a gas, di portata termica riferita al potere calorifico inferiore non maggiore di 300 kW, equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione
CEN	EN 1319:1998/ A1:2001	Generatori di aria calda a convezione forzata alimentati a gas, per il riscaldamento di locali ad uso abitativo, equipaggiati con bruciatore munito di ventilatore con portata termica nominale riferita al potere calorifico inferiore non maggiore di 70 kW
CEN	EN 1643:2000	Sistemi di controllo di tenuta per valvole automatiche di sezionamento per bruciatori ed apparecchi a gas
CEN	EN 12669:2000	Generatori non domestici di aria calda a gas, per il riscaldamento agricolo e supplementare e per impiego nelle serre

⁽¹⁾ OEN: Organismi europei di normalizzazione:

— CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles; tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (<http://www.cenorm.be>)

— Cenelec: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles; tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (<http://www.cenelec.org>)

— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. (33) 492 94 42 00, fax (33) 493 65 47 16 (<http://www.etsi.org>)

AVVERTIMENTO:

- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione ⁽²⁾ il cui elenco figura in annesso alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ modificata da ultimo dalla direttiva n. 98/48/CE ⁽⁴⁾.
- La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.
- Altre norme armonizzate in materia di apparecchi a gas sono state pubblicate in edizioni precedenti della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Un elenco aggiornato completo è disponibile su Internet, sul server Europa, al seguente indirizzo:
<http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/appligas.html>

⁽¹⁾ GU L 196 del 26.7.1990, pag. 15.

⁽²⁾ <http://www.cenorm.be/aboutcen/whatis/membership/members.htm>

⁽³⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.

Avviso di apertura di un riesame relativo alla scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese

(2002/C 21/08)

A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽¹⁾ delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli (qui di seguito denominati «RBM») originari della Repubblica popolare cinese (qui di seguito denominata «il paese in questione»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 ⁽³⁾ (qui di seguito denominato «il regolamento di base»).

1. Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 24 ottobre 2001 dai seguenti produttori comunitari: Koloman Handler AG e Krause Ringbuchtechnik GmbH (qui di seguito denominati «i denunziati») che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso superiore all'80 %, della produzione complessiva comunitaria di meccanismi per la legatura di fogli. La richiesta non riguardava l'altro paese citato nell'avviso di imminente scadenza delle misure, Malaysia.

2. Prodotto

I prodotti in esame sono i meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese. Consistono di due lame o fili d'acciaio rettangolari con almeno quattro semicerchi di filo d'acciaio fissati ad essi, che sono tenuti insieme da un rivestimento d'acciaio. Possono essere aperti tirando i semicerchi oppure usando un piccolo dispositivo d'acciaio a scatto fissato al meccanismo per la legatura dei fogli. Il prodotto è attualmente classificabile al codice NC ex 8305 10 00. Il codice NC viene fornito a titolo puramente indicativo.

3. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore sul prodotto in questione sono i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 19/97 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2100/2000 ⁽⁵⁾.

4. Motivi del riesame

La richiesta viene motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

A norme dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il richiedente ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato da un appropriato paese ad economia di mercato indicato al paragrafo 5.1, lettera c, del presente avviso. La denuncia di persistenza del dumping si basa sul confronto tra il valore normale, di cui alla frase precedente, e i prezzi all'esportazione del prodotto in questione venduto nella Comunità.

Il margine di dumping così calcolato è rilevante.

Il richiedente ha dimostrato che il prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese ha continuato ad essere esportato in quantitativi rilevanti nella Comunità.

Il fatto che le importazioni cinesi sul mercato comunitario siano continuate in quantitativi rilevanti e a prezzi oggetto di dumping durante il periodo di istituzione delle misure implica, con ogni probabilità, un rischio di persistenza o reiterazione in caso di scadenza delle misure.

Inoltre, il richiedente sostiene che, durante il periodo dell'istituzione delle misure, gli esportatori/produttori del prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese hanno controbilanciato gli effetti riparatori delle misure in vigore attraverso pratiche di assorbimento, come è dimostrato nel regolamento (CE) n. 2100/2000.

Per quanto riguarda il pregiudizio, il richiedente sostiene che, nonostante le misure in vigore, l'importazione del prodotto in questione in quantitativi notevoli ha contribuito ad indebolire l'industria comunitaria, come dimostrato dal calo della quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria, e dagli effetti negativi sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria della medesima. In caso di abolizione delle misure, se il volume delle importazioni a prezzi oggetto di dumping rimanesse costante o aumentasse, con ogni probabilità si assisterebbe ad un ulteriore grave deterioramento della situazione dell'industria.

5. Procedimento

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

5.1. Procedura per la valutazione del rischio di dumping e di pregiudizio

L'inchiesta determinerà il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio legato alla scadenza delle misure.

a) Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori cinesi inclusi nel campione, a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori e a tutte le associazioni di importatori citati nella domanda o che hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto alle misure oggetto del presente riesame, nonché alle autorità dei paesi esportatori interessati.

⁽¹⁾ GU C 122 del 25.4.2001, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 24.1.1997, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 250 del 5.10.2000, pag. 1.

In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare senza indugio la Commissione per fax per sapere se sono incluse nella domanda e, se del caso, per richiedere un questionario entro i termini stabiliti al paragrafo 6, lettera a, punto i, poiché i termini stabiliti al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso sono validi per tutte le parti interessate.

b) *Raccolta di informazioni e audizioni*

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova pertinenti. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii) del presente avviso.

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso.

c) *Selezione del paese ad economia di mercato*

La Commissione ritiene che l'India sia un paese terzo ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera b), del presente avviso.

5.2. *Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità*

Nel caso dell'eventuale conferma del rischio del persistere del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base, si deciderà se il mantenimento delle misure antidumping non sia contro l'interesse della Comunità. Per tale motivo, l'industria comunitaria, gli importatori, le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, purché provino l'esistenza di un nesso obiettivo tra la loro attività e il prodotto in questione, possono, entro i termini generali fissati al paragrafo 6, lettera a), punti ii) e iii), del presente avviso, manifestarsi, fornire informazioni alla Commissione e chiedere di essere sentiti. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da validi elementi di prova.

6. **Termini**

a) *Termini generali*

i) Perché le parti chiedano un questionario

Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame devono richiedere un questionario il più rapidamente possibile, ma in ogni caso entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ii) Perché le parti si manifestino, rispondano al questionario e forniscano ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le proprie osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

iii) Audizioni

Entro lo stesso termine di 40 giorni, tutte le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione.

b) *Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato*

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta dell'India che, come risulta dal paragrafo 5, comma 1, lettera c, del presente avviso, è presa in considerazione quale paese a economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

7. **Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza**

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) e devono riportare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail, nonché i numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata.

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzioni B e C
TERV — 0/13
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877

8. **Omessa collaborazione**

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2002/C 21/09)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di un Stato membro, entro sei mesi a decorrere dalla presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ARTICOLO 5

DOP () IGP (x)

N. nazionale del fascicolo: 83/98

1. Servizio competente dello Stato membro

Nome: Direcção-Geral do Desenvolvimento Rural
Indirizzo: Av. Defensores de Chaves, n.º 6, P-1049 — 063 Lisboa
Tel. (351) 21 318 43 00
Fax (351) 21 352 13 46

2. Associazione richiedente

2.1. Nome: Agrupamento de produtores de carne bovino cruzado dos Lameiros do Barroso
2.2. Indirizzo: Rua General Humberto Delgado, P-5470 Montalegre
2.3. Composizione: produttore/trasformatore (x) altro ()

3. Tipo di prodotto: Carni fresche e frattaglie. Classe 1.1

4. Descrizione del disciplinare

(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1. **Nome:** Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso

4.2. **Descrizione:** carne proveniente da carcasse di animali della specie bovina allevati secondo un sistema estensivo tradizionale nei pascoli umidi (*lameiros*) del Barroso. La *Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso* si divide in tre categorie a seconda del sesso dell'animale e dell'età al momento della macellazione: il vitello (vitela: maschio e femmina macellati fino all'età di 8 mesi), il giovane bovino (novilho: maschio e femmina macellati tra i 9 mesi e i 2 anni) e il bovino adulto (vaca: animali di età superiore a 2 anni o femmine che hanno già partorito). La carne proveniente dalle carcasse di vitello (di peso inferiore a 180 kg) presenta un muscolo di colore tra il rosa e il rosso chiaro e un grasso di colore tra il bianco e il bianco sporco; è succulenta ed estremamente tenera e possiede un sapore caratteristico legato al metodo di produzione e al tipo di alimentazione. In funzione del metodo di produzione, le carcasse di vitello corrispondono alle categorie R, O o P della tabella di classificazione EUROP delle carcasse di bovini (regolamento CEE n. 1026/91); la classificazione più frequente è quella nella categoria O. Lo stato di ingrassamento delle carcasse corrisponde in genere alla categoria 2 della stessa tabella di classificazione. La carne proveniente dalle carcasse di giovani bovini (di peso superiore a 180 kg) presenta un muscolo di colore tra il rosso chiaro e il rosso e il grasso di colore tra il bianco e il bianco sporco, è molto succulenta e tenera e possiede un sapore caratteristico legato al metodo di produzione e al tipo di alimentazione. In funzione del metodo di produzione, le carcasse corrispondono alle categorie R, O o P della tabella di classificazione EUROP delle carcasse di bovini; la classificazione più frequente è quella nelle categorie R e O. Lo stato di ingrassamento delle carcasse corrisponde in genere alle categorie 2 o 3 della stessa tabella di classificazione. La carne proveniente dalle carcasse di bovino adulto (di peso superiore a 180 kg) presenta un muscolo di colore rosso scuro e il grasso di colore bianco sporco, è succulenta, tenera e molto saporita. In funzione del metodo di produzione, le carcasse corrispondono alle categorie R, O o P della tabella di classificazione EUROP delle carcasse di bovini; la classificazione più frequente è quella nella categoria O. Lo stato di ingrassamento delle carcasse corrisponde in genere alle categorie 2 o 3 della stessa tabella di classificazione.

- 4.3. **Zona geografica:** La zona geografica di produzione ove hanno luogo la nascita, l'allevamento e la macellazione dei bovini da cui si ottiene la *Carne de Bovino Cruzado dos lameiros do Barroso* comprende i comuni di Montalegre, Boticas e Chaves.
- 4.4. **Prova dell'origine:** Possono beneficiare dell'indicazione geografica solo le carcasse provenienti da animali nati e allevati in aziende agricole situate all'interno della zona geografica di produzione che dispongano di sistemi di registrazione e identificazione degli animali riproduttori e dei vitelli candidati e di un registro dell'evoluzione dell'effettivo di riproduttori debitamente aggiornato, che rispettino tutte le norme relative all'alimentazione e alla salute degli animali e che siano sottoposte al regime di controllo e certificazione previsto dal documento «Norme di controllo e certificazione della Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso».
- 4.5. **Metodo di ottenimento:** le carcasse provengono dalla macellazione e dal sezionamento di bovini incrociati, nati e allevati secondo metodi tradizionali e macellati nella zona geografica di produzione. Nell'intento di migliorare le condizioni di produzione e di preservare i sistemi tradizionali di allevamento del bestiame, la selezione è operata in modo da permettere che, da qui al maggio 2004, uno dei progenitori sia obbligatoriamente un animale iscritto nel libro genealogico di una razza autoctona (Mirandesa, Barrosã o Maronesa). Gli animali passano per macelli appartenenti alla rete nazionale di macellazione e contrassegnati da un numero di riconoscimento conformemente alla normativa in vigore, che devono essere localizzati nella zona geografica di produzione e aver ricevuto il riconoscimento specifico dell'associazione di produttori responsabile. Lo stordimento degli animali prima della macellazione è obbligatorio. Gli animali vengono macellati per lotti, formati prima dell'ingresso nel macello a partire da animali provenienti da aziende diverse. Il dissanguamento e l'eviscerazione sono realizzati subito dopo lo stordimento. La macellazione avviene sempre in presenza di un tecnico dell'ente di certificazione o di un suo rappresentante debitamente abilitato, che è responsabile dell'identificazione delle carcasse. Subito dopo l'ispezione post mortem, le carcasse o i pezzi rispettivi degli animali macellati vengono raffreddati in modo che le masse muscolari più interne raggiungano una temperatura di 7° C (+ 1° C) in un periodo di 24 ore. Fino al momento della spedizione, le carcasse sono mantenute in ambiente refrigerato ad una temperatura compresa tra 2° C e 4° C e ad un tasso di umidità relativa compreso tra 85 % e 90 %; questa maturazione in ambiente refrigerato dura 7 giorni, ma l'uscita per la vendita è autorizzata a partire dal terzo giorno. Durante le prime 24 ore successive alla macellazione, il pH deve essere inferiore a 6. Precedentemente alla vendita al consumatore finale è vietato ogni tipo di congelazione.
- 4.6. **Vincolo:** La produzione di «Bovinos cruzados dos lameiros do Barroso» viene effettuata secondo un sistema tradizionale di allevamento estensivo basato sul pascolo. I pascoli umidi e quelli delle zone di macchia presentano caratteristiche uniche quanto alla composizione della flora, dovute all'altitudine e alle condizioni edafo-climatiche della regione, caratterizzata da basse temperature. I pascoli permanenti (lameiros) sono alla base della produzione bovina, ma le zone di macchia, in gran parte localizzate su terreni collettivi (baldios), rivestono altresì una grande importanza nell'alimentazione di questi animali. In alcuni villaggi è ancora consuetudine condurre il bestiame di tutti gli allevatori a pascolare su siti montuosi molto distanti, dove gli animali trascorrono i mesi estivi. Sin dal 1813, vari autori celebrano la reputazione dei bovini allevati nei pascoli umidi. Di fatto, l'allevamento del bestiame costituisce da secoli una fonte di sussistenza fondamentale per gli abitanti delle zone di montagna, la cui importanza si estende anche all'aspetto socioculturale, bene attestato dalle tradizioni secolari di epoca preromanica fondate sul collettivismo.
- 4.7. **Struttura di controllo**
Nome: Tradição e Qualidade — Associação Interprofissional para produtos agro-alimentares de Trás-os-Montes
Indirizzo: Avenida 25 de Abril 273 S/L, P-5370 Mirandela
- 4.8. **Etichettatura:** Menzione obbligatoria: «Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso — Indicazione geografica protetta». Apposizione di un marchio di controllo debitamente numerato recante il nome del prodotto e quello dell'organismo di certificazione. I modelli di etichetta e di marchio figurano nel disciplinare.
- 4.9. **Condizioni nazionali:** Decreto n. 8407/98, pubblicato nel *Diário da República* n. 252, II Série, del 30 ottobre 1997, che stabilisce le principali norme di produzione e caratteristiche della «Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso», precisandone l'area geografica di produzione.

Numero CE: G/PT/00144/2000.07.26

Data di ricevimento del fascicolo integrale: 23 luglio 2001

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2627 — Otto Versand/Sabre/Travelocity JV)**

(2002/C 21/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 19 dicembre 2001 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 301M2627. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2550 — Mezzo/Muzzik)**

(2002/C 21/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 6 dicembre 2001 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CFR» della base dati Celex, documento n. 301M2550. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2516 — RPBE/Britax)**

(2002/C 21/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 6 agosto 2001 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 301M2516. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2448 — Dexia/Banco Sabadell/Dexia Banco Local)**

(2002/C 21/13)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 19 giugno 2001 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CFR» della base dati Celex, documento n. 301M2448. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2191 — BT/Amadeus/JV)**

(2002/C 21/14)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 13 novembre 2000 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 300M2191. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2123 — Banco Commercial Português/Banco de Sabadell/Ibersecurities)**

(2002/C 21/15)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 18 ottobre 2000 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua spagnola e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CES» della base dati Celex, documento n. 300M2123. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Tassi di riferimento/attualizzazione in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2002

(2002/C 21/16)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Belgio	5,06 %
Danimarca	5,54 %
Germania	5,06 %
Grecia	5,06 %
Spagna	5,06 %
Francia	5,06 %
Irlanda	5,06 %
Italia	5,06 %
Lussemburgo	5,06 %
Paesi Bassi	5,06 %
Austria	5,06 %
Portogallo	5,06 %
Finlandia	5,06 %
Svezia	5,85 %
Regno Unito	6,01 %

Questi tassi sono definiti in base al metodo di fissazione e di aggiornamento dei tassi di riferimento e di attualizzazione pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 273 del 9 settembre 1997, pag. 3. Il metodo ha subito un adattamento tecnico secondo la comunicazione della Commissione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 241 del 26 agosto 1999, pag. 9. In seguito all'adozione dell'euro da parte della Grecia, in data 1° gennaio 2001, il tasso di riferimento applicato alla Grecia è identico a quello degli undici Stati membri che già hanno adottato l'euro.

La pubblicazione dei tassi è prevista dai regolamenti (CE) n. 68/2001 (considerando 9), (CE) n. 69/2001 (considerando 6) e (CE) n. 70/2001 (considerando 10), del 12 gennaio 2001 (GU L 10 del 13.1.2001, pagg. 20, 30 e 33), concernenti l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE rispettivamente agli aiuti alla formazione, agli aiuti «de minimis» e agli aiuti di Stato in favore delle piccole e medie imprese.

III

(Informazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

**Atti della sessione del 2-5 aprile 2001 pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*
C 21 E**

(2002/C 21/17)

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://europa.eu.int/eur-lex>

CELEX: <http://europa.eu.int/celex>

COMMISSIONE

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA

CONCORSO GENERALE COM/A/8/01

CAPO DELLA RAPPRESENTAZIONE (A 3)

LONDRA

(2002/C 21/18)

Presidente titolare:

CARVOUNIS Panayotis

Membri titolari:

MÄKELÄ Timo
TSOLAKIS Alexandros
